

REPUBBLICA DI SAN MARINO

PRINCIPIO CONTABILE N. 2

**COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
DI IMPRESE MERCANTILI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI**

statuito dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili nella seduta del 18.09.2013

3.2.3)	Commento allo schema di conto economico civilistico in base ai principi contabili	22
	A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI.....	23
	A2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	24
	A3) VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE.....	24
	A4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	24
	A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	24
	B6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	26
	B7) PER SERVIZI	26
	B8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI.....	27
	B9) PER IL PERSONALE	27
	B10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI.....	28
	B11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI.....	29
	B12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	30
	B13) ALTRI ACCANTONAMENTI.....	30
	B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE.....	31
	C15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	32
	C16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI.....	33
	C17) INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	34
	D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE.....	35
	E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	35
	E22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	37
3.3)	NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO.....	38
3.3.1)	Informativa richiesta dalla normativa civilistica	38
	3.3.1.1) Informazioni richieste dall'art. 82	38
	3.3.1.2) Informazioni richieste da altre norme civilistiche	41
	3.3.1.3) Informazioni complementari richieste dall'art. 74	42
3.3.1)	Informativa richiesta dai principi contabili.....	42

3.4)	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO.....	43
3.4.1)	Normativa civilistica.....	43
3.4.2)	Rendiconto finanziario secondo i principi contabili.....	43
3.4.2.1)	Finalità del rendiconto finanziario.....	43
3.4.2.2)	I concetti di risorse finanziarie ai fini del rendiconto finanziario.....	44
3.4.2.3)	Forma e contenuto del rendiconto finanziario.....	45
3.4.2.3.1)	Parte generale.....	45
3.4.2.3.2)	Il rendiconto finanziario in termini di liquidità.....	46
3.4.2.3.3)	Rendiconto finanziario che espone le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità.....	46
3.4.2.3.4)	Rendiconto finanziario che espone flussi di liquidità.....	48
3.4.2.3.5)	Interessi e dividendi.....	49
3.4.2.3.6)	Determinazione dei flussi di liquidità derivanti dalla gestione reddituale.....	49
3.4.3)	Conclusioni.....	49
	APPENDICE 1.....	51
	APPENDICE 2.....	53
	APPENDICE 3.....	54
	APPENDICE 4.....	56

1) SCOPO E CONTENUTO

Il presente principio ha la finalità di definire i criteri per la presentazione del bilancio d'esercizio redatto secondo quanto previsto dalle norme della legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche e integrazioni (d'ora innanzi anche "Legge sulle Società") ⁽¹⁾, al fine di assicurarne la comparabilità sia con riferimento ai bilanci della società di esercizi precedenti, sia con riferimento ai bilanci di altre società. Più in particolare, il presente principio detta i criteri generali per la presentazione del bilancio e le linee guida per la loro struttura e contenuto.

Il documento non tratta i principi contabili connessi agli aspetti inerenti le operazioni di:

- a) scioglimento e liquidazione,
- b) trasformazione, fusione e scissione,

che saranno oggetto di specifici documenti.

La composizione e gli schemi dei prospetti che costituiscono il bilancio d'esercizio della generalità delle imprese (ad eccezione dei bilanci per i quali esiste una specifica normativa come per quelle che svolgono attività riservate ai sensi della legge 17 novembre 2005 n. 165, c.d. LISF) vengono esaminati in questo Principio contabile nelle loro linee essenziali.

2) COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Le principali norme relative alla composizione del bilancio d'esercizio sono riportate e commentate nel principio contabile n. 1.

L'art. 85 della Legge sulle Società concede la facoltà di redazione del bilancio in forma abbreviata alle società che non abbiano superato certi limiti dimensionali e operativi specificamente indicati per un certo periodo di tempo.

Secondo l'attuale legislazione il bilancio d'esercizio della generalità delle imprese è composto dai seguenti documenti:

- a) stato patrimoniale;
- b) conto economico;
- c) nota integrativa.

Questi tre documenti costituiscono un insieme unitario e inscindibile. I singoli documenti relativi alle poste di bilancio richiameranno le informazioni richieste dalla legge e quelle complementari eventualmente necessarie.

La presentazione nella nota integrativa, nella forma di prospetto, del rendiconto finanziario che espone le variazioni nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale avvenute nell'esercizio, in modo da riassumere le fonti di finanziamento ed i relativi impieghi, è di particolare importanza in considerazione della rilevanza delle informazioni fornite. Tale prospetto consente di riassumere le informazioni già richieste dalla vigente legislazione in modo sintetico ma organico ed atto a fornire informazioni di natura finanziaria altrimenti non ottenibili dallo stato patrimoniale e dal conto economico.

⁽¹⁾ Deve ritenersi superato e non più valido il Decreto Delegato 24 febbraio 2011 n. 46, Testo coordinato della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 (Legge sulle Società) e successive modifiche, poiché decaduto in quanto non ratificato.

3) COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DI IMPRESE MERCANTILI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO RAPPRESENTAZIONE

Vengono qui di seguito enunciati i principi contabili indicati nei paragrafi successivi, ritenuti corretti ed atti a definire e rappresentare la composizione e gli schemi del bilancio d'esercizio o di funzionamento.

3.1) SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

3.1.1) *Schema di stato patrimoniale secondo la legislazione civilistica*

L'art. 77 della Legge sulle Società prescrive lo schema ed il contenuto obbligatori dello stato patrimoniale. Qui di seguito viene riportato, rispettando le suddivisioni e la numerazione della legge, lo schema di stato patrimoniale da redigersi secondo tale norma.

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti ⁽²⁾

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento, se acquisito a titolo oneroso;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinari;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

⁽²⁾ La Legge sulle Società, all'art. 10, prevede che il capitale sottoscritto venga versato per la metà entro 60 giorni dalla data di iscrizione nel Registro e per l'altra metà, entro 3 anni successivi all'iscrizione (ad eccezione della costituzione con atto unilaterale – socio unico in cui l'integrale versamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di iscrizione nel Registro). Si ritiene necessario che nella nota integrativa venga indicato il momento in cui è previsto il versamento della parte restante.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) partecipazioni in:
 - a) società controllate;
 - b) società collegate;
 - c) società controllanti;
 - d) altre società;
- 2) crediti:
 - a) verso società controllate;
 - b) verso società collegate;
 - c) verso controllanti;
 - d) verso altri;
- 3) altri titoli;
- 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni (B).

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti.

Totale. ⁽³⁾

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;
- 2) verso società controllate;
- 3) verso società collegate;
- 4) verso controllanti;
- 5) crediti tributari;
- 6) verso altri.

Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in società controllate;
- 2) partecipazioni in società collegate;
- 3) partecipazioni in società controllanti;

⁽³⁾ Il testo di legge non prevede la voce "Totale" per le rimanenze; si ritiene che si tratti di un refuso.

- 4) altre partecipazioni;
- 5) altri titoli;
- 6) azioni proprie ⁽⁴⁾;

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti.

Totale Attivo

PASSIVO

A) Patrimonio netto:

I - Capitale sociale.

II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserve statutarie.

V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.

VI - Altre riserve, distintamente indicate.

VII - Utili (perdite) portati a nuovo.

VIII - Utile (perdita) dell'esercizio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

- 1) per imposte;
- 2) altri;

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili;
- 3) debiti verso soci per finanziamenti;
- 4) debiti verso banche;
- 5) debiti verso altri finanziatori;
- 6) acconti;
- 7) debiti verso fornitori;
- 8) debiti rappresentati da titoli di credito;

⁽⁴⁾ La voce non riporta il riferimento al valore nominale complessivo, previsto invece al precedente numero B.III.4. Si ritiene che sia opportuna tale indicazione.

- 9) debiti verso società controllate;
- 10) debiti verso società collegate;
- 11) debiti verso controllanti;
- 12) debiti tributari;
- 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 14) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti.

Totale Passivo

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate nell'interesse di società controllate e collegate, nonché di controllanti e di società sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

Si ritiene di evidenziare in proposito quanto segue:

- Il legislatore sammarinese si è ispirato agli schemi previsti dagli art. 9 e 10 della IV Direttiva CEE scegliendo quello a sezioni contrapposte. Il legislatore nell'art.77 della Legge sulle Società prescrive uno schema obbligatorio ⁽⁵⁾ analitico e redatto in modo tale da evidenziare aggregati.

L'attivo è suddiviso in 4 classi principali, evidenziate da lettere maiuscole. Le classi sono le seguenti: A - Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, B - Immobilizzazioni, C - Attivo circolante, D – Ratei e risconti. La classificazione non è effettuata sulla base del criterio finanziario (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della «destinazione» degli stessi rispetto all'attività ordinaria.

Inoltre, il legislatore richiede la separata indicazione: dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l'esercizio successivo (si veda voce B, III, 2 dell'attivo); e dei crediti ricompresi nell'attivo circolante (cioè di origine commerciale) i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo (si veda voce C, II dell'attivo). In questo modo lo schema in esame fornisce, benché in modo frazionato e senza un riepilogo, alcune informazioni di natura finanziaria.

Il passivo è suddiviso in 5 classi principali evidenziate da lettere maiuscole: A – Patrimonio netto, B - Fondi per rischi e oneri, C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ⁽⁶⁾, D - Debiti, E - Ratei e risconti. La classificazione è effettuata sulla base della «natura» delle fonti di finanziamento, in modo da distinguere in particolare i mezzi di terzi dai mezzi propri. Anche per il

⁽⁵⁾ Il significato di «obbligatorio» non deve essere inteso in modo eccessivamente rigido. La struttura complessiva dello schema ed il suo contenuto sono obbligatori, non le appostazioni formali inserite dal legislatore solo per facilitare i richiami all'interno del testo legislativo. Si ritiene, quindi, che non sia obbligatoria l'indicazione delle lettere e dei numeri (sia romani che arabi) nello schema né l'indicazione di una voce se l'importo è pari a zero salvo che vi sia un valore alla voce corrispondente dell'esercizio precedente (art. 4, par. 5, IV Direttiva CEE).

⁽⁶⁾ La voce «Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato» rappresenta il debito a fine esercizio nei confronti dei dipendenti, derivante dalla normativa sammarinese vigente in materia di lavoro, che prevede la liquidazione dell'importo entro l'esercizio successivo a quello di maturazione.

passivo il legislatore richiede la separata indicazione dei debiti i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo. In questo modo risulta possibile ottenere alcune informazioni di tipo finanziario sulla struttura del passivo.

- Lo schema obbligatorio, impone l'iscrizione delle varie poste dell'attivo al netto delle rettifiche di valore, quali ad esempio, fondi di ammortamento e eventuali altri fondi rettificativi.

L'iscrizione delle voci attive al netto delle relative poste rettificative consente alle predette voci attive di mantenere il loro significato tecnico.

- Il legislatore non richiede la esplicita esposizione dei fondi rettificativi portati a detrazione dei valori corrispondenti, quindi implicitamente richiede l'iscrizione dei valori attivi al netto dei relativi fondi. L'informazione sui fondi di ammortamento deve essere fornita nella nota integrativa.

È possibile, per le immobilizzazioni ammortizzabili, anche l'indicazione nell'attivo, in distinte colonne, del valore lordo, dell'ammortamento già operato e del valore netto. Si ritiene utile, tuttavia, fornire l'informativa di una qualsiasi altra posta rettificativa non espressamente richiesta dalla legge, come ad esempio il fondo svalutazione crediti o il fondo svalutazione rimanenze di magazzino per obsolescenza o lenta movimentazione. Tale informativa potrà essere indicata nella nota integrativa.

- Le voci indicate nello schema dell'art. 77 della Legge sulle Società devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato. Sono vietati i compensi di partite, salvo quelli espressamente previsti dalla legge (art. 76, 1° e 5° comma, Legge sulle Società).

- Per ogni voce dello stato patrimoniale deve essere indicato l'importo della voce relativo all'esercizio precedente. Se la comparazione delle voci non fosse possibile le voci relative all'esercizio precedente devono essere adattate (art. 76, 4° comma, Legge sulle Società).

- In calce allo stato patrimoniale devono essere separatamente elencate le informazioni sui conti d'ordine previste dall'art. 77, comma 2 della Legge sulle Società. In altri termini gli ammontari indicati non devono essere sommati né ai totali dell'attivo né a quelli del passivo, e vanno elencati una sola volta senza esposizione della contropartita.

I criteri in base ai quali viene formulata la valutazione devono essere illustrati in nota integrativa.

- Il legislatore permette l'ulteriore suddivisione, senza l'eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente.

Inoltre, il legislatore obbliga l'aggiunta di voci, qualora questo risulti necessario (art. 76, 3° comma, Legge sulle Società).

Tutte le operazioni di cui sopra sono ammesse o obbligatorie, in base ai diversi casi, sempre limitatamente alle voci precedute da numeri arabi e, ovviamente, anche per le sottovoci precedute da lettere minuscole.

- Si deve, in casi eccezionali, derogare alle disposizioni dell'art. 77, se queste sono incompatibili con l'esposizione ⁽⁷⁾ veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicare l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico (art. 74, 6° comma, Legge sulle Società).

- L'art. 78 c. 4 della Legge sulle Società indica che nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e

⁽⁷⁾ In questa sede ci si riferisce solo all'esposizione dei dati. Il legislatore ha utilizzato il termine «rappresentazione» per riferirsi non solo all'esposizione, ma anche alla valutazione. Limitatamente alla struttura dello stato patrimoniale l'esposizione è l'elemento rilevante.

risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

3.1.2) *Schema di stato patrimoniale secondo i principi contabili*

In questa sezione sono state espone le finalità e le caratteristiche formali e strutturali dello schema di stato patrimoniale considerate necessarie da un punto di vista dell'informativa finanziaria, affinché lo stesso possa assolvere, per quanto concerne la rappresentazione, la sua funzione di strumento d'informazione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa in funzionamento secondo i principi contabili di rappresentazione (esposizione) dei dati di bilancio e con il rispetto quindi degli altri postulati e requisiti del bilancio di esercizio ⁽⁸⁾ ed in particolare dell'utilità, completezza, comparabilità, rilevanza, costanza di applicazione dei criteri di classificazione, neutralità e comprensibilità per il più ampio numero di categorie di destinatari.

3.1.2.1) *Finalità dello stato patrimoniale*

Lo stato patrimoniale, congiuntamente alla nota integrativa, deve esporre il patrimonio aziendale alla data di riferimento cioè la situazione patrimoniale dell'azienda e la sua situazione finanziaria nei limiti delle informazioni fornite dalla classificazione, dalla separazione e dall'identificazione per gruppi omogenei delle attività e delle passività, in conformità ai principi contabili ⁽⁹⁾.

3.1.2.2) *Forma ed elementi strutturali*

La forma dello stato patrimoniale è quella di un prospetto a sezioni divise denominate rispettivamente «attività», quella a sinistra e «passività e patrimonio netto» quella a destra. La forma a sezioni contrapposte è prescritta obbligatoriamente dall'art. 77 della Legge sulle Società ⁽¹⁰⁾.

Le caratteristiche principali dello schema di stato patrimoniale, di cui alcune concernenti la struttura, sono indicate qui di seguito.

Gli elementi strutturali riportati successivamente sono quelli che si ritiene che uno stato patrimoniale debba avere per il raggiungimento delle finalità dello stesso indicate nel paragrafo precedente. Essi vengono elencati nelle pagine successive al fine di attuare il confronto tra detti elementi e quelli considerati dal legislatore nell'art. 77 della Legge sulle Società e già in precedenza illustrati. Le conclusioni di tale raffronto sono quindi riportate nell'apposita sezione con tale titolo.

⁽⁸⁾ Definiti nel Principio Contabile 1 Bilancio di esercizio - finalità e postulati.

⁽⁹⁾ Si fa riferimento al Principio Contabile 1 *Bilancio di esercizio - Finalità e postulati* per quanto concerne i principi contabili generali ed ai principi contabili specifici per quanto concerne i principi applicati alle singole poste di bilancio.

⁽¹⁰⁾ La norma di legge parla di *attivo e passivo*, concetti assimilabili a quelli di *attività e passività*.

3.1.2.2.1) *Le poste attive e passive devono essere classificate, separate ed identificate per gruppi omogenei*

Lo stato patrimoniale espone un quadro necessariamente sintetico ma significativo delle attività e delle passività alla data di riferimento con l'evidenziazione distinta di quei componenti o poste, la cui conoscenza è essenziale per comprendere e valutare la situazione dell'impresa, esposta secondo i principi contabili e quindi con le limitazioni da essi imposti. Tale conoscenza trova quindi uno dei suoi limiti nel concetto di significatività o rilevanza dei dati esposti.

Al fine di raggiungere tale obiettivo lo stato patrimoniale espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio aziendale ed ai componenti del patrimonio netto (poste dello stato patrimoniale).

La classificazione delle poste attive e passive riportata successivamente è quella ritenuta più appropriata per la corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria nell'ottica dei principi contabili ed è basata sul criterio di liquidità delle poste attive e su quello di esigibilità delle poste passive. Tale classificazione è diversa da quella adottata dal legislatore, in precedenza esposta, che è per destinazione.

Le poste attive e passive dello stato patrimoniale sono classificate ed identificate per gruppi omogenei, in modo da mettere in evidenza gli aspetti tecnici e finanziari delle poste stesse. Con tale classificazione ed identificazione si intende ottenere delle indicazioni circa il grado di liquidità e di equilibrio finanziario dell'impresa. Precisamente, si intende individuare da un punto di vista tecnico la diversa funzionalità dei componenti del patrimonio aziendale al processo produttivo (destinazione) e dal punto di vista finanziario la diversa attitudine a trasformarsi in numerario (attitudine alla liquidità). Le attività sono pertanto distinte in attività a breve (o correnti) ed attività immobilizzate.

Le passività vanno anch'esse distinte in: a breve (o correnti) ed a medio e lungo termine.

Per quanto concerne i criteri da utilizzarsi per attuare tale classificazione, si ritiene che la teoria del ciclo operativo aziendale normale nella sua compiutezza possa presentare delle difficoltà pratiche di applicazione ⁽¹¹⁾. Pertanto si considera opportuno per esigenze di ordine pratico effettuare la predetta classificazione sulla base della seguente convenzione:

- a) assumere, come regola generale, la durata del *periodo amministrativo annuale* come criterio per la classificazione dei conti, cioè per la separazione delle poste tra attività e passività a breve (o correnti) e attività immobilizzate e passività a medio e lungo termine;
- b) considerare le rimanenze di magazzino come attività a breve (correnti).

Pertanto:

- a) Attività a breve (o correnti) includono, come regola generale, quelle che si prevede (in base ai termini di contratto, d'uso ecc.) verranno trasformate in numerario entro un anno dalla data di chiusura dell'esercizio e le rimanenze di magazzino. Rientrano fra le attività realizzabili a breve: la cassa, i conti bancari disponibili, i crediti e le cambiali attive scadenti entro un anno (al netto del fondo svalutazione crediti eventualmente evidenziato separatamente), gli anticipi a fornitori per magazzino, le rimanenze di magazzino, i titoli posseduti per investimento temporaneo ed i ratei e i risconti attivi riferentesi all'anno successivo. I risconti attivi sono attività a breve per la parte di competenza del periodo

⁽¹¹⁾ Il ciclo operativo aziendale comprende tutte le fasi di provvista, trasformazione tecnico-economica e scambio sino al conseguimento monetario dei ricavi. Il ciclo operativo aziendale normale è pertanto rappresentato dal tempo medio che intercorre tra l'acquisto dei beni o dei servizi che entrano a far parte del processo produttivo e l'incasso di numerario derivante dalla vendita.

successivo che non eccede i 12 mesi.

- b) Rientrano di conseguenza tra le immobilizzazioni: le partecipazioni destinate ad essere mantenute durevolmente (immobilizzazioni finanziarie), le immobilizzazioni tecniche e gli eventuali anticipi a fornitori per immobilizzazioni (al netto del relativo fondo ammortamento eventualmente evidenziato separatamente) e gli altri costi differibili di natura pluriennale (al netto del relativo ammortamento), i crediti di qualsiasi natura (ivi inclusi i depositi bancari vincolati) che verranno incassati dopo un anno al netto del relativo fondo svalutazione crediti eventualmente evidenziato separatamente, i ratei e i risconti attivi per la parte di competenza del periodo che eccede i 12 mesi.
- c) Le passività a breve sono, come regola generale, quelle che in base ai termini di contratto, d'uso, ecc. dovrebbero essere estinte entro un anno dalla data di riferimento del bilancio. Esse includono anche la quota dei prestiti a medio e lungo termine da rimborsare entro l'anno, gli anticipi da clienti, i ratei e risconti passivi ed i ricavi differiti di competenza dell'esercizio successivo.
- d) Le passività a medio e lungo termine includono la parte dei prestiti e tutte quelle altre passività che per termini contrattuali, d'uso ecc. dovrebbero essere estinte oltre l'anno ed i ratei e risconti passivi per la parte di competenza del periodo che eccede i 12 mesi.
- e) Il capitale circolante netto o attività nette a breve, per quanto concerne il bilancio d'esercizio, è rappresentato dall'eccedenza delle attività a breve sulle passività a breve. L'eccedenza delle passività a breve sulle attività a breve chiamasi deficit di capitale circolante o passività nette a breve.
- f) Lo stato patrimoniale che espone le predette classificazioni si definisce «a zone». Ciascuna delle due sezioni contabili (attività e passività) dello stato patrimoniale è infatti suddivisa in zone: attività a breve (o correnti o realizzabili a breve), attività immobilizzate, passività a breve (o correnti), passività a medio e lungo termine. Ciascuna di tali zone mostra un totale ed è suddivisa in voci (o poste) principali sovente ripartite in sottovoci. Va sottolineato che la classificazione e la contrapposizione nel bilancio tra attività a breve e passività a breve è soltanto indicativa di un rapporto finanziario convenzionale e non va certo intesa come indice espressivo di tutto l'aspetto finanziario della gestione. Un'analisi completa dell'aspetto finanziario della gestione richiede dati supplementari rispetto a quelli che appaiono in uno stato patrimoniale, che vanno indicati nella nota integrativa.

3.1.2.2.2) Operazioni con controllanti, controllate, collegate ed altre consociate; loro rappresentazione

La classificazione delle varie poste di bilancio è trattata negli specifici principi contabili. Inoltre, il problema dei rapporti con società controllanti, controllate, collegate, ed altre consociate (inclusi i conti e le operazioni connesse, l'identificazione delle situazioni in cui si ha il controllo ecc.) esula dallo scopo di questo Principio. Tuttavia, si ritiene utile anticipare in questa sede, alcuni cenni sul problema della classificazione dei conti e della evidenziazione delle operazioni con controllanti, controllate, collegate ed altre consociate.

L'art. 1 punto 7 e 8 della Legge sulle Società definisce rispettivamente le società controllate (rinviando all'art. 11, comma 2 della Legge 20 luglio 2004, n. 102) e collegate come segue:

«(...) sono considerati società controllate:

a) quelle in cui un'altra società dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili ai fini della nomina dei componenti l'organo amministrativo;

b) quelle in cui un'altra società, anche in base ad accordi con altri soci, dispone, direttamente o indirettamente, di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante ai fini della nomina dei componenti l'organo amministrativo;

c) quelle su cui un'altra società ha il diritto, in virtù di una legge, di altro provvedimento normativo o regolamentare, di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante ai fini della nomina dei componenti l'organo amministrativo.

Si computano anche i voti spettanti a società controllate e alle società fiduciarie; non si computano i voti spettanti per conto di terzi».

Sono considerate società collegate «le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, presumendosi l'influenza quando in assemblea può essere esercitato almeno un quinto dei voti».

Per la società che redige il bilancio il termine “consociata” in questo Principio viene impiegato con un significato più ampio di quello di società controllata usato dalla Legge sulle Società ed è qui inteso ad indicare un ente (persona fisica o giuridica) che direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, controlla o è controllato o si trova sotto unico controllo.

Il termine “collegate” ha lo stesso significato di società collegate come definito dalla Legge sulle Società ed intende coprire tutti quei casi di collegamento per i quali non si raggiunge il controllo.

Ai fini della evidenziazione in bilancio dei conti ed operazioni con consociate, per controllo si intende il possesso diretto o indiretto dei poteri derivanti da proprietà, vincoli contrattuali ecc. che permettono di intervenire, direttamente o indirettamente, sulla gestione di un ente e sulle sue politiche aziendali.

La ragione fondamentale della evidenziazione dei rapporti con consociate sta nel fatto che le operazioni con le medesime non possono essere considerate come operazioni condotte su una base contrattuale indipendente, sebbene, in molti casi i risultati possano essere molto simili a quelli ottenuti da operazioni indipendenti. Il punto essenziale è che ciò non può oggettivamente determinarsi; anche se le operazioni con consociate vengono effettuate a prezzi simili a quelli praticati a terzi, non vi è la possibilità di determinare se le operazioni si sarebbero effettuate con gli stessi termini e per gli stessi volumi. L'evidenziazione in bilancio dei rapporti con consociate è essenziale poiché l'esistenza dei medesimi può talvolta avere effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sui risultati d'esercizio delle parti interessate, non facilmente percettibili e non misurabili, ma non per questo meno significativi. Alcuni di tali effetti possono essere connessi con il volume delle operazioni svolte tra le parti, altri possono essere connessi a fattori intangibili come l'uso di un nome molto noto eccetera.

3.1.2.2.3) Le poste rettificative sono esposte a riduzione delle voci a cui si riferiscono ⁽¹²⁾

Le poste rettificative, ed in particolare le poste rettificative dell'attivo ⁽¹³⁾, possono essere esposte secondo le due seguenti modalità:

- esposizione dell'importo lordo, dell'importo del fondo rettificativo, e conseguentemente dell'importo netto;
- esposizione del solo importo netto con ricostruzione delle movimentazioni dei fondi rettificativi nella nota integrativa.

L'obiettivo di queste modalità espositive è quello di facilitare l'identificazione dell'ammontare delle poste nette che maggiormente interessano il lettore e di non modificare il significato tecnico di attività e passività.

Il lettore del bilancio è interessato a conoscere gli ammontari che derivano dall'applicazione dei principi contabili che ad esempio, per quanto concerne i crediti, è rappresentato dall'ammontare che si ritiene possa essere realizzato in numerario e per quanto concerne il magazzino è rappresentato, come regola generale, dal minore valore tra quello di costo e quello di mercato.

Per le immobilizzazioni tecniche, ad esempio, il lettore del bilancio è altresì interessato al residuo di costi anticipati che dovranno essere impiegati nella produzione successiva e tale valore netto non può essere ottenuto che esponendo a riduzione dei valori dei cespiti i relativi fondi ammortamento. I fondi stanziati per svalutazione crediti e per deprezzamento materiali ed i fondi ammortamento, che sono esempi classici di poste rettificative dell'attivo, vanno esposti in bilancio a diminuzione della posta attiva a cui si riferiscono per non alterare il significato tecnico di attività e passività.

3.1.2.2.4) Le voci di patrimonio netto sono raggruppate e separate dalle passività ⁽¹⁴⁾

Le voci di patrimonio netto sono esposte distintamente nello stato patrimoniale in una sezione o zona denominata «patrimonio netto», per evitare che possano sorgere errate interpretazioni sui suoi componenti e difficoltà di segregazione dalle passività. Inoltre, l'ammontare del patrimonio netto ed il totale delle passività sono dati di troppa rilevanza per non essere esposti in bilancio.

Per quanto concerne il patrimonio netto, nello schema di stato patrimoniale o nella nota integrativa sono indicate distintamente la composizione del capitale sociale (numero, valore nominale, ammontare per singole categorie di azioni oppure quote), le riserve di capitale (soprapprezzo azioni), le riserve statutarie, le riserve speciali (esempio: per rivalutazione monetaria, le riserve facoltative), gli utili e le perdite di esercizi precedenti riportati a nuovo, l'utile o la perdita dell'esercizio.

⁽¹²⁾ Questa regola di esposizione è richiesta anche dalla normativa civilistica, dal momento che gli immobilizzi sono iscritti al netto dei relativi fondi, così come per altre poste rettificative.

⁽¹³⁾ Le poste rettificative dell'attivo includono i fondi ammortamento e quei fondi svalutazione delle voci attive che si rende necessario iscrivere in bilancio affinché la posta netta rappresenti il valore determinato secondo i principi contabili.

⁽¹⁴⁾ Come disposto anche dalla normativa civilistica (art. 77 comma 1 della Legge sulle società).

3.1.2.2.5) L'utile netto conseguito nell'esercizio è parte integrante del patrimonio netto ed è incluso tra i suoi componenti

L'utile netto conseguito nell'esercizio costituisce parte integrante del patrimonio netto e pertanto è esposto tra i componenti del medesimo.

3.1.2.2.6) Le perdite a nuovo e la perdita netta dell'esercizio sono componenti negativi del patrimonio netto e pertanto sono esposte a chiara ed evidente riduzione dei componenti positivi del medesimo

Le perdite a nuovo e la perdita netta dell'esercizio rappresentano elementi negativi di patrimonio netto.

Il conto «perdite a nuovo» (o perdite esercizi precedenti) e la perdita netta dell'esercizio sono esposti a chiara ed evidente riduzione dei componenti positivi del patrimonio netto al fine di evidenziare l'ammontare netto del medesimo. A tale scopo, esse dovranno restare evidenziate anche nel caso in cui l'assemblea dei soci abbia deliberato la loro copertura, sino a che detta copertura non sia avvenuta attraverso i nuovi apporti dei soci.

3.1.2.2.7) I conti d'ordine sono esclusi dai totali delle attività e passività e patrimonio netto ⁽¹⁵⁾

I conti d'ordine sono annotazioni di memoria, a corredo della situazione patrimoniale finanziaria esposta dallo stato patrimoniale, ma che non costituiscono attività e passività in senso proprio. Pertanto essi devono essere elencati separatamente, una sola volta e senza l'indicazione della contropartita e non devono essere sommati né ai totali dell'attivo né ai totali del passivo. I conti d'ordine devono inoltre trovare adeguate informazioni nella nota integrativa in tutti quei casi in cui le necessarie informazioni di contenuto non siano facilmente desumibili dalla denominazione dei conti stessi.

Al riguardo l'art. 82 n. 9 stabilisce che nella nota integrativa si deve indicare specificamente la natura delle garanzie reali su beni sociali.

3.1.2.2.8) Per conti con denominazione generica e di ammontare rilevante ovvero che includono conti di rilevanza per il lettore del bilancio e per i conti che includono elementi eterogenei rilevanti è necessario fornire ulteriori informazioni in sottoconti o nella nota integrativa ⁽¹⁶⁾

Nei casi in cui i conti con denominazione generica (altri crediti, altri debiti, crediti diversi, debiti diversi, ratei attivi e passivi, risconti attivi e passivi ecc.) siano di ammontare rilevante ovvero includano conti di rilevanza ai fini conoscitivi del lettore del bilancio e per i conti che includono elementi eterogenei rilevanti, si rende necessario fornire un dettaglio delle voci più significative in sottoconti ovvero nella nota integrativa al bilancio d'esercizio.

⁽¹⁵⁾ Come si deduce anche dalla normativa civilistica (art. 77 c. 2 della Legge sulle società).

⁽¹⁶⁾ Come richiesto anche dalla normativa civilistica (art. 76 c. 2 della Legge sulle società).

3.1.3) Conclusioni

Dall'analisi e dalle osservazioni effettuate emerge che lo schema obbligatorio di stato patrimoniale previsto dall'art. 77 della Legge sulle Società non presenta tutti gli elementi strutturali illustrati in precedenza. Tuttavia, si ritiene che esso possa essere in grado, con i limiti indicati successivamente, di esporre i dati di bilancio relativamente alla situazione patrimoniale e finanziaria, secondo i principi contabili.

Di conseguenza si ritiene che lo stato patrimoniale redatto secondo le classificazioni previste dall'art. 77 possa costituire lo schema di base per assolvere la funzione informativa propria di questo Principio.

Per il carattere di indirizzo generale di questo Principio, indicazioni specifiche sul contenuto, ossia sui conti, e, se necessario, sulla struttura dello stato patrimoniale, sono fornite nei principi contabili relativi alle singole poste del bilancio d'esercizio; ciò vale particolarmente per aggiunte di voci o per loro raggruppamenti ovvero per i casi eccezionali di deroga allo schema necessari secondo i principi contabili.

Lo schema civilistico di stato patrimoniale è in grado di fornire un'informativa completa a livello patrimoniale, cioè a livello di struttura dell'attivo (per destinazione) e del passivo (per natura). Invece a livello finanziario esso non consente di pervenire in via autonoma ad un raffronto delle poste secondo il criterio della liquidità ed esigibilità, ancorché per la maggior parte delle attività e passività sia data indicazione separata dei valori esigibili o pagabili entro 12 mesi e di quelli oltre 12 mesi.

L'esigenza di informazioni riguardanti il grado di mobilità e di equilibrio finanziario dell'impresa è dovuta ad una serie di motivazioni tra le quali si ricordano, per la loro rilevanza, le seguenti due: in primo luogo l'utilità per il lettore del bilancio, per il quale l'esposizione in modo organico delle attività e passività a breve (o correnti) consente una migliore comprensione dell'aspetto finanziario della gestione di impresa e contribuisce alla rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione finanziaria stessa; in secondo luogo perché la determinazione di tutte le attività e le passività correnti costituisce il presupposto della preparazione del rendiconto finanziario, se esso viene preparato in termini di «capitale circolante netto» (si veda sezione sul rendiconto finanziario). Per queste ragioni è utile che l'indicazione dei totali delle attività e passività a breve termine (o correnti) e, per maggiore completezza, delle loro componenti venga fornita dalla nota integrativa. Le attività e passività a breve (o correnti) si otterranno enucleando i valori a breve, ove non già separati, contenuti nelle singole poste dello stato patrimoniale, secondo i criteri di classificazione a breve termine definiti in questo Principio Contabile.

Si ritiene particolarmente utile la presentazione nella nota integrativa di queste informazioni riguardanti la situazione finanziaria anche se la loro mancanza, che costringe il lettore a ricavarle in modo approssimativo, non sia ritenuta, allo stato attuale, di rilevanza tale da inficiare la chiarezza nella redazione del bilancio e la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria.

La determinazione delle attività e delle passività a breve (o correnti) può effettuarsi, a titolo indicativo, sommando algebricamente le seguenti voci:

- Attività a breve
 - A - Crediti verso soci limitatamente alla parte esigibile entro l'esercizio successivo;
 - B, III, 2 - Crediti considerati immobilizzazioni finanziarie, limitatamente alla parte esigibile entro l'esercizio successivo;

- C - Attivo circolante, con esclusione dei crediti esigibili oltre l'esercizio successivo;
- D - Ratei e risconti, esclusi quelli con scadenza oltre l'anno.
- Passività a breve
 - B - Fondi per rischi e oneri, limitatamente ai fondi utilizzabili entro l'esercizio successivo;
 - D - Debiti, limitatamente a quelli esigibili dai creditori entro l'esercizio successivo;
 - E - Ratei e risconti, esclusi quelli con scadenza oltre l'anno.

Il calcolo appena richiamato è puramente indicativo perché la determinazione della natura «a breve» o «a lungo» di alcune specifiche poste secondo le regole fissate in questo Principio Contabile può essere effettuata soltanto dal compilatore dello stato patrimoniale. Infatti, l'accurata determinazione delle predette poste prevede un grado di dettaglio che la legge non richiede.

3.2) SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

3.2.1) *Schema di conto economico secondo la legislazione civilistica*

L'art. 79 della Legge sulle Società prescrive lo schema e il contenuto obbligatorio del conto economico, qui di seguito riportato, rispettando le suddivisioni e la numerazione della legge:

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in corso d'esercizio ⁽¹⁷⁾.

Totale

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante;

⁽¹⁷⁾ Deve intendersi *contributi in conto esercizio*, dato che il termine *contributi in corso d'esercizio* non ha un significato economico proprio.

- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari:

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a società controllate e collegate;
- 16) altri proventi finanziari:
 - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da società controllate e collegate e di quelli da controllanti;
 - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
 - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da società controllate e collegate e di quelli da controllanti;
- 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso società controllate e collegate e verso controllanti.

Totale (15 + 16 - 17)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

- 18) rivalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
- 19) svalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18 - 19).

E) Proventi e oneri straordinari:

- 20) proventi straordinari;
- 21) oneri straordinari;

Totale delle partite straordinarie (20 - 21).

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E);

- 22) imposte sul reddito dell'esercizio;
- 23) utile (perdita) dell'esercizio.

Si ritiene di evidenziare in proposito quanto segue:

- a) Il legislatore sammarinese tra i quattro schemi previsti dagli artt. 23, 24, 25, 26 della IV Direttiva CEE si è ispirato a quello previsto dall'art. 23 che presenta le seguenti caratteristiche:

- forma espositiva scalare, considerata più adatta a evidenziare risultati intermedi significativi e a suddividere aree gestionali omogenee;
- classificazione dei costi per natura

b) Il legislatore prescrive all'art. 79 della Legge sulle Società uno schema obbligatorio ⁽¹⁸⁾ da rispettare salve alcune variazioni, talvolta ammesse e altre volte richieste (si veda punto f) di questa sezione).

c) Lo schema di conto economico prevede cinque raggruppamenti di voci o classi (indicati con lettere maiuscole e per i quali sono previsti sub-totali) e risultati intermedi. La struttura di conto economico può essere così riassunta:

- A - Valore della produzione
- B - Costi della produzione
- Differenza tra valori e costi della produzione (A - B)
- C - Proventi e oneri finanziari
- D - Rettifiche di valore di attività finanziarie
- E - Proventi e oneri straordinari
- Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)
- 22 - Imposte sul reddito dell'esercizio
- 23 - Utile (perdita) dell'esercizio

Con le lettere A e B si confrontano i componenti positivi costituenti il valore della produzione con i costi della produzione classificati per natura, cioè sulla base della natura del costo. I primi due raggruppamenti (valore della produzione e costi della produzione) si riferiscono alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria come definite successivamente.

Le lettere C e D sono relative ai componenti positivi e negativi e alle rettifiche di valore di natura finanziaria. Questi due raggruppamenti si riferiscono alla gestione finanziaria.

La lettera E si riferisce alla gestione straordinaria ossia ai proventi e oneri straordinari.

Essa comprende i seguenti numeri:

- 20) proventi straordinari;
- 21) oneri straordinari.

d) Le voci indicate nello schema dell'art. 79 della Legge sulle Società devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato. Sono vietati i compensi di partite (art. 76, 1° e 5° comma).

e) Per ogni voce del conto economico deve essere indicato l'importo della voce relativo all'esercizio precedente. Se la comparazione delle voci non fosse possibile le voci relative all'esercizio precedente devono essere adattate (art. 76, 4° comma).

f) Il legislatore permette l'ulteriore suddivisione, senza l'eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente

Inoltre il legislatore obbliga l'aggiunta di voci qualora questo risulti necessario, anche in relazione alla particolare natura dell'attività esercitata a favorire la chiarezza del bilancio (art. 76, 2° comma).

Infine, all'art. 80, il legislatore ha disciplinato ulteriormente i criteri di "iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri", come segue:

⁽¹⁸⁾ Per quanto concerne il significato di obbligatorio si veda la nota 5 relativa allo stato patrimoniale.

«I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi».

Secondo quanto statuito nel Principio Contabile n. 1 si è ritenuto opportuno adottare anche i seguenti ulteriori criteri:

«I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio».

Tutte le operazioni di cui sopra sono ammesse o obbligatorie, in base ai diversi casi, sempre limitatamente alle voci precedute da numeri arabi.

g) Si deve, in casi eccezionali, derogare alle disposizioni dell'art. 79, se queste sono incompatibili con l'esposizione ⁽¹⁹⁾ veritiera e corretta. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicare l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico (art. 74, 6° comma della Legge sulle Società).

3.2.2) *Schema di conto economico secondo i principi contabili*

In questa sezione sono espone le finalità e le caratteristiche formali e strutturali dello schema di conto economico considerate necessarie da un punto di vista economico-tecnico, affinché lo stesso assolva alla sua funzione di rappresentare il risultato economico conseguito nell'esercizio e dimostrare i relativi componenti positivi e negativi di reddito, con l'inclusione dei risultati intermedi, in conformità ai principi contabili relativi all'esposizione dei dati di bilancio e nel rispetto dei postulati e requisiti del bilancio di esercizio tra i quali l'utilità, la completezza, la comparabilità, la rilevanza, la costanza di applicazione dei criteri di classificazione, la neutralità e la comprensibilità, la prevalenza della sostanza sulla forma ⁽²⁰⁾.

3.2.2.1) *Finalità del conto economico*

Il conto economico deve fornire un'espressiva rappresentazione e dimostrazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico conseguito, raggruppati in modo da fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai principi contabili.

3.2.2.2) *Forma ed elementi strutturali*

Il conto economico deve essere presentato in una forma che sia la più comprensibile per il lettore del bilancio. Si ritiene che la forma scalare, prevista anche dal legislatore sammarinese, contrapposta a quella a sezioni divise, sia attualmente quella di più facile comprensibilità per il lettore e sia la più idonea a rappresentare ed a dimostrare il risultato economico conseguito in quanto consente di evidenziare risultati (aggregati) intermedi ottenuti tramite significativi raggruppamenti.

⁽¹⁹⁾ In questa sede ci si riferisce all'esposizione dei dati. Il legislatore ha utilizzato il termine «rappresentazione» per riferirsi non solo all'esposizione, ma anche alla valutazione. Limitatamente alla struttura del conto economico l'esposizione è l'elemento rilevante.

⁽²⁰⁾ Definiti nel Principio contabile 1 *Bilancio d'esercizio - finalità e postulati*.

La gestione caratteristica è costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa nello svolgimento della gestione e che esprimono componenti positivi e negativi di reddito i quali identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dall'impresa, per la quale la stessa è finalizzata.

La gestione finanziaria è rappresentata da proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, svalutazioni e ripristini di valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi e utili e perdite su cambi. Qualora gli utili e le perdite su cambi siano di entità significativa, gli stessi vanno esposti separatamente alle voci 16 e 17 del conto economico, con l'espressione: "di cui utili su cambi" per la voce 16 e "di cui perdite su cambi" per la voce 17 ⁽²¹⁾.

La gestione accessoria è rappresentata convenzionalmente da proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, anche di origine patrimoniale, tutti relativi ad operazioni che fanno parte della gestione ordinaria ma che non rientrano nella gestione caratteristica, in quella finanziaria ed in quella straordinaria. Si riferisce in sostanza a operazioni residuali rispetto alle predette tre gestioni, di cui vengono forniti esempi nelle pagine successive.

3.2.3) *Commento allo schema di conto economico civilistico in base ai principi contabili*

Lo schema di conto economico previsto dall'art. 79 della Legge sulle Società presenta una classificazione per natura. Tale schema è finalizzato a determinare il valore ed i costi della produzione.

Peraltro esso:

- a) espone un valore della produzione che è una somma di elementi eterogenei, in quanto i ricavi riflettono prezzi di vendita, la variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è determinata generalmente sulla base di costi e la variazione delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione è basata su costi o corrispettivi contrattuali secondo il criterio di valutazione adottato;
- b) non consente di identificare il risultato operativo, la cui rilevanza come valore segnaletico è fondamentale. Tale mancanza riduce la capacità informativa del conto economico. Lo schema legislativo è basato sulla distinzione tra attività o gestione ordinaria e straordinaria. Nella gestione ordinaria è separatamente evidenziata quella finanziaria, mentre, a differenza del sistema per destinazione non viene distinta la gestione caratteristica o tipica da quella accessoria. In sostanza la gestione ordinaria si considera formata da:
 - gestione tipica o caratteristica,
 - gestione accessoria,
 - gestione finanziaria, inclusiva dei «proventi e oneri finanziari» nonché delle «rettifiche di valore di attività finanziarie», che il legislatore evidenzia entrambi separatamente.

Nel caso in cui la gestione caratteristica sia costituita da più categorie di attività è opportuno fornire specifiche informazioni sulle singole categorie nella nota integrativa.

Un'esemplificazione delle specifiche operazioni e fattispecie che originano componenti straordinari è fornita successivamente ⁽²²⁾.

⁽²¹⁾ L'ulteriore suddivisione delle voci in oggetto è ritenuta opportuna secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 76 della Legge sulle società.

⁽²²⁾ Per ciò che riguarda la gestione straordinaria è opportuno riferirsi alla Relazione Ministeriale italiana al D.Lgs 127/91 che chiarisce il significato dell'aggettivo straordinario. Secondo la Relazione «l'aggettivo straordinario, riferito a proventi ed oneri, non allude all'eccezionalità o anormalità dell'evento, bensì all'estraneità, della fonte del provento o dell'onere, alla attività ordinaria».

Sulla base delle precedenti definizioni di gestione ordinaria e straordinaria si fornisce un commento sintetico sulle singole voci dello schema legislativo.

Le elencazioni fatte per le singole voci hanno un valore puramente esemplificativo senza essere esaustive.

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica dell'impresa vanno indicati per competenza e al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte connesse con la vendita (art. 80, 1° comma, Legge sulle Società). Per quanto riguarda la precisazione, secondo la quale i ricavi devono essere iscritti al netto delle relative imposte, si osserva che vanno comunque rispettate le norme tributarie previste per l'imposta sulle importazioni (c.d. monofase): ai ricavi relativi alle vendite di beni effettuate nei confronti di operatori economici non residenti va aggiunto il "ricavo accessorio", costituito dal rimborso dell'imposta monofase. Gli sconti sono quelli di natura commerciale, non gli sconti di natura finanziaria (es.: sconto di cassa per pagamento contanti) che costituiscono oneri finanziari da rilevare alla voce C17 ⁽²³⁾.

Tutte le rettifiche di ricavi devono essere riferite a ricavi di competenza dell'esercizio; quelle riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili o eventi o operazioni straordinarie devono essere rilevate alla voce E21 - Oneri straordinari (o, se si tratta di rettifiche positive, alla voce E20 - Proventi straordinari).

I ricavi da indicare alla voce 1 devono essere depurati degli elementi rettificativi, anche se questi sono determinati in base a stime (art. 80, 1° comma, Legge sulle Società).

Vanno compresi nella voce A1 anche i ricavi derivanti dall'eventuale vendita (occasionale) di materie, materiali e semilavorati acquistati per essere impiegati nella produzione. Si tratta, infatti, anche in questa ipotesi di ricavi della gestione caratteristica.

Secondo la Relazione dunque per considerare straordinario un componente di reddito non è sufficiente l'eccezionalità (a livello temporale) o l'anormalità (a livello quantitativo) dell'evento; è necessaria l'estraneità rispetto alla gestione ordinaria della fonte del provento o dell'onere.

Di conseguenza, indicativamente, i proventi e oneri straordinari comprendono:

- plusvalenze e minusvalenze derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea alla gestione ordinaria (come in precedenza identificato);
- sopravvenienze e insussistenze attive e passive (sempre che non siano originate da aggiornamenti nelle stime di valore, effettuate in precedenti esercizi, dovute a mutate condizioni) derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea alla gestione ordinaria (come in precedenza identificata);
- componenti positivi o negativi relativi ad esercizi precedenti, inclusi gli errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio (gli errori possono consistere in calcoli errati, nell'errata applicazione di principi contabili ed in particolare di criteri di valutazione o da sviste o in errate misurazioni di fatti che già esistevano nella predisposizione dei bilanci di esercizi precedenti.);
- effetti di variazioni dei criteri di valutazione adottati.

⁽²³⁾ Gli sconti commerciali, che costituiscono rettifiche negative dei ricavi, sono gli sconti incondizionati indicati in fattura e gli sconti di quantità. Ad essi si riferisce la norma dell'art. 80, 1° comma, Legge sulle società. Gli sconti di cassa o "pronta cassa", invece, intervengono in una fase successiva a quella di vendita di beni e servizi, non sono indicati in fattura e non possono, dunque, costituire rettifiche dei ricavi. Essi rappresentano un fenomeno di natura finanziaria (onere per l'anticipato incasso di fatture).

A2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI

Le variazioni, se positive (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali), incrementano il valore della produzione; se negative, lo riducono.

L'importo della voce A2 è influenzato non solo da variazioni quantitative, ma anche da variazioni nei valori unitari dei prodotti, semilavorati, ecc., a seguito del confronto fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art. 81 n. 6, Legge sulle Società).

Esso, dunque, è influenzato sia dalle svalutazioni rispetto al costo (a meno che esse non assumano la natura di svalutazioni straordinarie, come si preciserà in prosieguo), sia da successivi ripristini di valore entro i limiti del costo.

A3) VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Valgono le medesime osservazioni riguardanti la voce precedente. La voce A3 include la svalutazione per perdite previste su commesse, qualora non siano rilevate alla voce B13.

A4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

La voce A4 comprende tutti i costi capitalizzati, che danno luogo ad iscrizioni all'Attivo dello Stato Patrimoniale nelle voci delle classi BI - Immobilizzazioni immateriali e BII - Immobilizzazioni materiali, purché si tratti di costi interni (es. costi di personale, ammortamenti), oppure anche di costi esterni (es.: acquisti di materie e materiali vari) sostenuti per la realizzazione, con lavori interni, delle immobilizzazioni indicate (es.: un impianto costruito all'interno dell'impresa, con personale della medesima). Pertanto, gli importi imputati alla voce A4 devono essere stati già rilevati in una o più voci dell'aggregato B - Costi della produzione.

Gli eventuali oneri finanziari capitalizzati devono essere compresi nell'importo di questa voce e non portati a rettifica dell'importo della voce C17.

Essi vanno illustrati nella nota integrativa, così da conoscere distintamente il loro ammontare (art. 82 n. 12 Legge sulle Società). Sempre nella stessa voce trovano allocazione gli interessi passivi capitalizzati su immobilizzazioni materiali prodotte da terzi, qualora ne ricorrano i presupposti.

A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, di natura ordinaria, riguardanti le gestioni accessorie⁽²⁴⁾.

Il suo contenuto può essere così schematizzato:

a) *Proventi derivanti dalle gestioni accessorie (specie immobiliare ed agricola)*, al netto anche qui delle relative rettifiche:

- fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.;
- canoni attivi e royalties da brevetti, marchi, diritti d'autore, ecc.;
- ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole.

⁽²⁴⁾ Si precisa che la distinzione fra attività caratteristica ed attività accessoria dipende dal settore merceologico nel quale l'impresa svolge la sua attività principale.

b) *Plusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi*

Deve trattarsi di alienazione derivante dalla fisiologica sostituzione dei cespiti per il deperimento economico-tecnico da essi subito nell'esercizio della normale attività produttiva dell'impresa. Se non ricorrono queste condizioni (ad esempio, nel caso di alienazione di beni strumentali per un ridimensionamento dell'attività o per una riconversione produttiva) la plusvalenza ha natura straordinaria e deve essere rilevata alla voce E 20. Rientrano nella voce A5 i ripristini di valore (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B10).

Non rientrano, invece, in questa voce le plusvalenze derivanti da alienazioni di titoli, partecipazioni o altre attività finanziarie (le quali, se ordinarie, si rilevano alle voci C15 o C16).

c) *Sopravvenienze e insussistenze relative a valori stimati, che non derivino da errori, che siano causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi.*

Vi rientrano, soprattutto, gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti rispetto agli accantonamenti operati (es.: fondi per oneri per garanzie a clienti).

d) *Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria*

Sono ricavi e proventi non rilevabili in altre voci come ad esempio: rimborsi spese, penalità addebitate a clienti, proventi derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, qualora queste si configurino come prestiti di beni, ecc. Vanno incluse in questa voce i ricavi per acquisizione a titolo definitivo di caparre, per le imprese che operano in mercati nei quali si usa il versamento di caparre alla stipula del contratto (definitivo o preliminare) come ad esempio per le concessionarie di vendita di autoveicoli o per le imprese di costruzione e vendita di immobili. Le perdite di caparre di natura ordinaria si rilevano alla voce B14. Di contro, l'acquisizione a titolo definitivo o la perdita di caparra si rileva alle voci E20 ed E21 quando è connessa ad operazioni di natura straordinaria. Fra i ricavi e proventi diversi vanno inclusi anche i rimborsi assicurativi, quando indennizzano sinistri che non abbiano comportato la contabilizzazione di oneri straordinari. In quest'ultima ipotesi, invece, i rimborsi assicurativi costituiscono proventi straordinari, da rilevare alla voce E20.

e) *Contributi in conto esercizio*

Sono dovuti sia in base alla legge, sia in base a disposizioni contrattuali e devono essere rilevati per competenza e non per cassa ed indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. Per cui, non possono essere compresi in questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono direttamente l'onere degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dall'impresa, i quali vanno portati in detrazione alla voce C17 – Oneri finanziari (se rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi, vanno invece compresi nelle voci C16 - Altri proventi finanziari). I contributi in conto esercizio vanno rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (es.: calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.)⁽²⁵⁾.

⁽²⁵⁾ La voce A5 comprende anche la quota, di competenza dell'esercizio in corso, dei contributi in conto capitale commisurati al

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

B6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

Anche per le voci dell'aggregato B gli importi sono al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Gli sconti finanziari si rilevano alla voce C16, costituendo proventi finanziari.

I costi indicati alla voce B6 sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, dazi doganali ed eventuali altre imposte, come ad esempio l'imposta sulle importazioni) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e merci ovvero se addebitati in fattura. In caso contrario, vanno iscritti alla voce seguente B7.

Vanno imputati a questa voce, così come alle successive voci B7 e B8, non solo i costi di importo certo, risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi accertamenti.

Si rilevano in questa voce anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale (vestiario, generi alimentari, farmaci, oggetti per regali).

B7) PER SERVIZI

Vanno imputati a questa voce tutti i costi, certi o stimati (al netto delle rettifiche, come sopra precisato) derivanti dall'acquisizione di servizi nell'esercizio dell'attività ordinaria dell'impresa.

L'elenco che segue ha natura esemplificativa e non esaustiva:

- Trasporti (se non inclusi nel prezzo di acquisto e/o non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci);
- Assicurazioni (se non addebitate come sopra);
- Energia elettrica, telefono, telex, acqua, gas ed altre utenze;
- Viaggio e soggiorno;
- Riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne;
- Lavorazioni eseguite da terzi;
- Consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali e revisione contabile;
- Pubblicità e promozione;
- Provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti;
- Servizi esterni di vigilanza;
- Servizi esterni di pulizia;
- Royalties e canoni diversi da quelli rilevabili nella voce seguente B8 (es.: management fees corrisposte, nell'ambito dei gruppi, alla società controllante);
- Compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e revisori esterni;
- Costi per il personale distaccato presso l'impresa e dipendente da altre imprese (il corrispondente ricavo, per l'impresa da cui dipende il personale distaccato, è classificabile nella voce A5).

costo delle immobilizzazioni materiali, che vengono differiti attraverso l'iscrizione di un risconto passivo. Ove il contributo stesso venga invece portato in detrazione del costo dell'immobilizzazione il beneficio di competenza derivante dal contributo affluirà al conto economico attraverso il minor onere di ammortamento.

Si rilevano in questa voce anche i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B9, come le seguenti:

- Prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d'opera per mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi, ecc.;
- Costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto o di somministrazione o di altre forme di convenzione al netto dei costi addebitati ai dipendenti;
- Costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti;
- Costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;
- Costi per vitto e alloggio di dipendenti in trasferta.

Nella voce B7 vanno rilevati anche i costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari veri e propri, come: noleggio di cassette di sicurezza, servizi di pagamento di utenze, costi fissi e variabili per la tenuta e gestione dei conti correnti, costi per la custodia di titoli, commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti), spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari), spese per valutazioni di immobili per la concessione di mutui, spese di istruttoria di mutui e finanziamenti, ecc. (in generale tutti i costi diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie ad essi accessorie).

B8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Devono essere iscritti in questa voce i corrispettivi, al netto delle rettifiche come sopra precisate, per il godimento di beni di terzi materiali ed immateriali, quali, a titolo esemplificativo: canoni per affitto di azienda; canoni per la locazione di beni immobili ed oneri accessori (spese condominiali, quota a carico del locatario dell'imposta di registro, ecc.); canoni e royalties periodici per l'utilizzo di brevetti, marchi, Know-how, software, concessioni, ecc.; canoni per la locazione finanziaria di immobili, impianti, macchinari, autoveicoli, ecc. ⁽²⁶⁾.

Rientrano in questa voce anche i canoni periodici corrisposti a terzi per l'usufrutto di beni mobili ed immobili, l'enfiteusi e la concessione del diritto di superficie su immobili.

B9) PER IL PERSONALE

In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell'esercizio per il personale dipendente ivi incluso il lavoro interinale, ai sensi del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Invece i corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione vanno iscritti alla voce B7.

Non si iscrivono, in questa voce, quei costi sostenuti a beneficio del personale dipendente i quali, in base alla loro natura, sono classificabili nelle precedenti voci B6, B7 e B8, come si è sopra precisato.

B9a) Salari e stipendi

Vanno rilevati i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribuzione per legge e/o per contratto) comprensivi delle quote maturate e non corrisposte relative a mensilità aggiuntive e ferie maturate e non godute al lordo delle ritenute

⁽²⁶⁾ In caso di leasing finanziario, gli effetti sul bilancio che si sarebbero avuti con l'applicazione del metodo finanziario dovranno essere evidenziati nella nota integrativa.

per imposte ed oneri sociali a carico del dipendente. Si comprendono in questa voce anche i compensi per lavoro straordinario, le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga (es: indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali, ecc.).

B9b) Oneri sociali

Sono gli oneri a carico dell'impresa da corrispondere agli enti previdenziali ed assicurativi. Si comprendono in questa voce anche gli oneri afferenti le quote delle mensilità aggiuntive e ferie non godute maturate e non corrisposte, di cui all'ultimo periodo del precedente punto 9a).

B9c) Trattamento di fine rapporto

Rappresenta l'accantonamento, di competenza dell'esercizio, per il trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipendenti. L'accantonamento va effettuato (con contropartita la voce C del Passivo dello Stato Patrimoniale). In questa voce va rilevato anche l'importo del T.F.R. maturato a favore di dipendenti il cui rapporto di lavoro è venuto a cessare nel corso dell'esercizio, per il periodo compreso fra l'inizio nell'esercizio e la data di cessazione del rapporto.

B9d) Altri costi

In questa voce si iscrivono tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente, che non siano stati iscritti nelle precedenti sottovoci o nelle voci B6, B7 o B8, o che non trovino più appropriata collocazione alla voce B14.

A titolo esemplificativo si indicano le seguenti:

- Indennità per prepensionamento versate al personale ed altre forme di incentivi all'esodo (sempreché non si tratti di ristrutturazioni o altre operazioni di natura straordinaria);
- Quote associative versate a favore dei dipendenti (es: quote di iscrizione ad ordini professionali, ad associazioni e circoli privati vari);
- Borse di studio a favore dei dipendenti e dei loro familiari;
- Oneri di utilità sociale che si concretizzano in erogazioni dirette a favore dei dipendenti;
- Eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal T.F.R.

Non si rilevano in questa voce, bensì alla voce B7 - Costi per servizi, gli accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ai fondi di indennità suppletiva di clientela ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

B10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

In questa voce vanno rilevati tutti gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide. Deve trattarsi di svalutazioni di natura ordinaria, perché quelle straordinarie vanno rilevate alla voce E21. Le svalutazioni (ordinarie) delle immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli a reddito fisso e crediti finanziari) e le svalutazioni dei titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante, vanno rilevate invece alla voce D19.

B10a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Questa voce comprende tutti gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.

B10b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Vanno inclusi tutti gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali iscrivibili nella classe BII dell'Attivo dello Stato patrimoniale.

B10c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Comprende tutte le svalutazioni per perdite durevoli di valore, non imputabili alla voce E21, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

B10d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante

Comprende gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi nonché le disponibilità liquide rappresentate da crediti di conto corrente iscritti nell'attivo circolante.

Devono essere, invece, iscritte alla voce B14 le perdite realizzate su crediti e quindi non derivanti da valutazioni, come ad esempio le perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto; le perdite conseguenti a cessione di crediti; le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni; le perdite conseguenti a prescrizione di crediti (i proventi derivanti da prescrizione di debiti sono classificabili alla voce A5) nonché le perdite sui crediti eccedenti il fondo svalutazione esistente. Le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati, invece, devono essere iscritte alla voce D19.

B11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

In questa voce vanno iscritte le differenze fra rimanenze iniziali e rimanenze finali relative ai beni da magazzino indicati alla voce B6. Le differenze in più (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali) assumono segno negativo mentre le differenze in meno assumono segno positivo.

La somma algebrica degli importi iscritti nelle voci B6 e B11 determina i "consumi" di materie, semilavorati, merci e materiali impiegati nella produzione realizzata nell'esercizio.

Come per le voci A2 e A3, l'importo di questa voce tiene conto anche delle eventuali svalutazioni delle rimanenze rispetto al costo di acquisto e dei successivi ripristini di valore nei limiti del costo.

E' importante notare che, mentre nello stato patrimoniale, il valore delle merci in rimanenza è compreso, insieme a quello dei prodotti finiti, nella voce C) I 4) dell'attivo circolante, nel conto economico le variazioni delle rimanenze di merci sono comprese, insieme alle variazioni delle rimanenze di materie, nella voce di costo B) 11). Come abbiamo visto, le variazioni delle rimanenze di prodotti finiti fanno parte, insieme alle variazioni di prodotti in corso e semilavorati, della voce A) 2) del valore della produzione. Ciò rende difficoltoso il confronto fra i dati del conto economico e quelli dello stato patrimoniale: in particolare, non si evincono i dati relativi alle rimanenze iniziali di ciascuna categoria di rimanenza, né è possibile ricavarli per differenza. Si suggerisce pertanto di indicare in nota integrativa un prospetto che metta a confronto diretto le rimanenze iniziali e finali di ciascuna categoria.

Per quanto riguarda i semilavorati, dalla suddetta classificazione si desume che il legislatore li ha considerati una particolare categoria di prodotti non ultimati: più precisamente trattasi di

“prodotti non finiti, ma ugualmente destinabili alla vendita” e non di “semilavorati acquistati per successive lavorazioni”. Essi, infatti, figurano nel calcolo del valore della produzione e non fra i costi della produzione; è poi da escludere che essi possano essere considerati sinonimi di “prodotti in corso di lavorazione”, data la precisa indicazione di entrambi i concetti nella voce A) 2). Da ciò possiamo dedurre che i c. d. “semilavorati d’acquisto” sono sempre compresi fra le materie prime.

B12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Sono gli accantonamenti di competenza dell’esercizio ai fondi rischi, iscritti nella classe B del Passivo dello Stato Patrimoniale esclusi gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che vanno imputati alle voci B13 oppure 22 o, se riguardano imposte e tasse relative a precedenti esercizi, alla voce E21 in base al principio della classificazione dei costi per natura. I fondi rischi iscrivibili nella classe B del Passivo sono quelli che non costituiscono poste rettificative dell’attivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano gli accantonamenti ai seguenti fondi rischi, i quali rappresentano passività probabili e non certe:

- fondo rischi per cause in corso;
- fondo rischi per garanzie prodotti;
- fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, patronages, avalli, girate, ecc.);
- fondo rischi non assicurati;
- fondo rischi per contratti ad esecuzione differita.

Gli accantonamenti ai fondi per rischi di natura finanziaria (es.: fondo rischi per contratti su strumenti finanziari derivati; ecc.) sono da classificare alla voce C17 ⁽²⁷⁾.

B13) ALTRI ACCANTONAMENTI

Sono gli accantonamenti ai fondi per oneri iscrivibili nella classe B del Passivo dello Stato Patrimoniale, diversi dai fondi per imposte, dai fondi di quiescenza ed assimilati e dal T.F.R.; accantonamenti che rappresentano costi certi nell’esistenza, ma di importo stimato. Gli accantonamenti da iscrivere in questa voce sono diversi dagli accertamenti, già menzionati, iscrivibili alle voci precedenti dell’aggregato B del conto economico (ad esempio, alle voci B6, B7 e B8). A titolo esemplificativo, trattasi di accantonamenti ai seguenti fondi per oneri:

- Fondo per garanzia prodotti (qualora si tratti di passività certe, per garanzie ricorrenti);
- Fondo per manutenzione ciclica (di impianti, navi, aeromobili, ecc.);
- Fondo per buoni sconti e concorsi a premio;
- Fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili;
- Fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto;
- Fondo per costi da sostenere dopo la chiusura di commesse per lavori su ordinazione;
- Fondo per perdite previste su commesse per lavori su ordinazione (qualora non rilevate a riduzione delle rimanenze);
- Fondo recupero ambientale.

⁽²⁷⁾ La contropartita reddituale dei fondi per rischi e dei fondi per oneri va ricercata prioritariamente fra le voci dell’aggregato B diverse dalla n. 12 e dalla n. 13, dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi dello schema di conto economico.

B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Questa voce di tipo residuale comprende tutti i costi della gestione caratteristica non iscrivibili nelle altre voci dell'aggregato B) ed i costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria), che non abbiano natura di costi straordinari. Essa, inoltre, comprende tutti i costi di natura tributaria che non rappresentano oneri accessori di acquisto (imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi dalle imposte dirette.

Per i costi iscrivibili alla voce B14 può essere effettuata una classificazione analoga a quella effettuata per la voce A5 - Altri ricavi e proventi.

Anche per questa voce i costi devono essere assunti al netto delle rettifiche per resi, abbuoni, sconti (di natura non finanziaria) e premi.

a) Costi derivanti dalle gestioni accessorie

- Costi di gestione e manutenzione di immobili civili non collocabili in altre voci;
- Costi di gestione delle eventuali aziende agricole, non collocabili in altre voci;
- Costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti ecc. locati a terzi.

b) Minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi

La sostituzione dei beni strumentali, materiali e immateriali, deve avere natura fisiologica e verificarsi, come osservato per la voce A5, per il deperimento economico-tecnico subito dai beni nell'esercizio della normale attività produttiva dell'impresa e non per un fatto straordinario. In caso contrario, la minusvalenza ha natura straordinaria e deve essere rilevata nella voce E 21 – Oneri straordinari. Non rientrano in questa voce le minusvalenze su titoli, partecipazioni ed altre attività finanziarie (che, se ordinarie, si rilevano alla voce C17).

c) Sopravvenienze e insussistenze passive relative a valori stimati, che non derivino da errori

Si tratta di rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi. Vanno rilevate in questa voce, come precisato a proposito della voce B10 d, anche le perdite realizzate su crediti, verificatesi a seguito di riconoscimento giudiziale di un minor importo di crediti, transazioni, cessioni di crediti, prescrizioni di crediti.

d) Imposte indirette, tasse e contributi

Si tratta sostanzialmente degli oneri di seguito elencati (qualora essi non costituiscano oneri accessori di acquisto dei beni e servizi):

- Imposta di registro;
- Imposte ipotecaria e catastale;
- Tassa concessioni governative;
- Imposta di bollo;
- Tassa annuale di licenza, trasferimento sede, ecc.
- Altri tributi;
- Imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci;

- Altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere alla voce 22.

Per quanto riguarda l'imposta sulle importazioni (c.d. monofase), essa va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni o servizi. In generale, il trattamento contabile dell'imposta sulle importazioni segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce.

e) Costi ed oneri diversi, di natura non finanziaria

Si tratta di qualunque altro tipo di costo od onere, di natura non finanziaria e non straordinaria. L'elenco che segue è meramente esemplificativo e non esaustivo:

- Contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- Omaggi ed articoli promozionali;
- Oneri di utilità sociale, non iscrivibili alla voce B9;
- Liberalità;
- Abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie;
- Costi d'acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie;
- Costi ed oneri vari di natura tecnica, amministrativa, legale e commerciale diversi da quelli iscrivibili come servizi (es.: spese per deposito e pubblicazione di bilanci, verbali assembleari, ecc.);
- Costi per la mensa gestita internamente dall'impresa al netto dei costi per il personale impiegato direttamente e degli altri costi "esterni" imputati ad altre voci;
- Differenze inventariali riconosciute al proprietario dell'azienda condotta in affitto o in usufrutto;
- Oneri derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, qualora queste si configurino come prestiti di beni.

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Nelle tre voci dell'aggregato C vengono rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'area finanziaria della gestione dell'impresa, anche per le imprese per le quali tale area costituisce l'area principale o caratteristica di gestione (es: holdings di partecipazioni industriali e commerciali).

C15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

In questa voce vanno rilevati per competenza (indicando separatamente in apposite sottovoci quelle provenienti da partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate) tutti i proventi derivanti da partecipazioni in società, joint-ventures e consorzi, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell'attivo circolante.

Si tratta principalmente dei seguenti proventi:

- dividendi su partecipazioni al lordo delle eventuali ritenute. I dividendi, di massima, vanno rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione. Per le società controllate la rilevazione può essere anticipata all'esercizio di maturazione dei dividendi se il bilancio è stato approvato dall'Organo Amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell'Organo Amministrativo della controllante;
- plusvalenze da alienazione di partecipazioni iscritte nell'attivo circolante (per la distinzione

fra plusvalenze ordinarie e straordinarie si rinvia all'illustrazione delle voci dell'aggregato E - Proventi ed Oneri Straordinari);

- ricavi da vendita di diritti di opzione su titoli partecipativi;
- utili distribuiti da joint ventures e consorzi;
- eventuali utili in natura distribuiti da imprese partecipate, anche in sede di liquidazione.

I proventi diversi dai dividendi devono essere illustrati nella nota integrativa (art. 82 n. 14 Legge sulle Società).

C16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI

C16a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Vanno rilevati in questa voce tutti gli interessi attivi maturati nell'esercizio (al netto dei relativi risconti) sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, comprese le eventuali differenze da "indicizzazione" e al lordo delle ritenute di legge.

La voce comprende anche la quota di competenza dell'esercizio degli aggi su prestiti concessi. Questa voce deve essere suddivisa in tre ulteriori sottovoci, in presenza di crediti nei confronti di imprese controllate, collegate e controllanti.

C16b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

Sono gli interessi maturati nell'esercizio sui titoli a reddito fisso iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie (es. titoli di stato, obbligazioni emesse da enti privati) comprese le eventuali differenze da "indicizzazione" e al lordo delle ritenute di legge.

Questa voce comprende la quota maturata nell'esercizio, data dalla differenza positiva fra valore di rimborso e prezzo di acquisto dei titoli (c.d. disaggio di emissione) nonché altri eventuali proventi provenienti dai titoli immobilizzati.

C16c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Sono gli interessi maturati su titoli a reddito fisso (a tasso fisso o variabile) facenti parte della "tesoreria" dell'impresa e, quindi, destinati a frequenti negoziazioni sul mercato finanziario. La voce comprende anche eventuali differenze di indicizzazione e la quota del disaggio di emissione maturata sui titoli non immobilizzati.

C16d) Proventi diversi dai precedenti

Si iscrivono in questa voce tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 o nelle altre sottovoci della voce C16.

Si tratta, in particolare, dei seguenti:

- interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo;
- interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti;
- interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante, per rimborsi d'imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso Enti Previdenziali, ecc.;
- sconti finanziari attivi non indicati in fattura, per pagamenti "pronta cassa" fatti a fornitori;
- plusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante;

- proventi relativi ad operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine), ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, relativamente alla quota di competenza dell'esercizio.

In questa voce andranno altresì rilevati gli utili su cambi, separatamente se di importo significativo, relativi ad operazioni in valuta, realizzati nel corso dell'esercizio, ovvero determinati per effetto delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione delle operazioni.

C17) INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

Questa voce comprende tutti gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio che non siano di tipo straordinario, qualunque sia la loro fonte. L'importo da iscrivere è pari a quanto maturato nell'esercizio, al netto dei relativi risconti.

Si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche ed altri istituti di credito, comprese le commissioni passive su finanziamenti (es: commissione sul massimo scoperto) e le spese bancarie e accessorie a finanziamenti (si veda anche l'illustrazione della voce B7 per i costi di altri servizi finanziari da non rilevare in questa voce);
- differenze negative di indicizzazione su prestiti;
- interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora;
- sconti finanziari passivi non indicati in fattura, concessi a clienti su pagamenti "pronta cassa";
- quote di competenza dell'esercizio dei disaggi su emissione di prestiti ottenuti e di obbligazioni;
- minusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritte nell'attivo circolante;
- oneri, per la quota di competenza dell'esercizio, relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine.

Questa voce, come si è rilevato a proposito della voce A4, comprende anche gli interessi ed altri oneri finanziari capitalizzati. Essa deve essere suddivisa in sottovoci, in relazione agli oneri riguardanti imprese controllate, collegate e controllanti. Inoltre, nella nota integrativa il suo importo deve essere suddiviso in relazione ai prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche e ai debiti verso altri soggetti e deve essere precisato l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati (art. 82, n. 12 Legge sulle Società).

In ipotesi di contributi di enti pubblici o di privati che vanno a ridurre gli interessi sui finanziamenti l'importo dei contributi deve essere portato a riduzione della voce C17, se conseguito nel medesimo esercizio in cui vengono contabilizzati gli interessi passivi. Se conseguito in esercizi successivi, va iscritto alla voce C16d.

In questa voce andranno altresì rilevate le perdite su cambi, separatamente se di importo significativo, relative ad operazioni in valuta, realizzate nel corso dell'esercizio, ovvero determinate per effetto delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione delle operazioni.

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Nelle voci D18 - Rivalutazioni e D19 - Svalutazioni, suddivise in tre sottovoci riferite, rispettivamente, alle partecipazioni, alle immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (titoli a reddito fisso, crediti di natura finanziaria, azioni proprie) ed ai titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante, si iscrivono tutte le svalutazioni su attività finanziarie ed i successivi ripristini di valore, entro i limiti delle precedenti svalutazioni effettuate.

Le voci in questione, per esempio, comprendono:

- svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell'attivo immobilizzato per perdite durevoli di valore e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
- svalutazioni dei titoli iscritti nell'attivo circolante per il presumibile minor valore di realizzo sul mercato e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
- differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto;
- accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate.

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

L'aggregato E comprende tutti i costi e ricavi straordinari, che sono quelli iscrivibili alla voce E20 - Proventi straordinari ed E21 - Oneri straordinari. Come precisato in precedenza, si tratta di plusvalenze e minusvalenze e di sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea alla gestione ordinaria dell'impresa; di componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti (inclusi gli errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio, e le imposte relative ad esercizi precedenti); di componenti reddituali che costituiscono l'effetto di variazioni dei criteri di valutazione.

Gli errori menzionati possono essere costituiti da errori nei calcoli, da errori nell'applicazione di principi contabili ed in particolare di criteri di valutazione, o da sviste o errate misurazioni di fatti che già esistevano nella predisposizione dei bilanci di esercizi precedenti.

Le varie categorie di costi e ricavi straordinari sono quelle di seguito indicate, in base alla classificazione contenuta nel presente Principio Contabile.

a) Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda

- Oneri di ristrutturazioni aziendali;
- Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie;
- Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati;
- Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;
- Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri di beni.

b) *Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria*

Anche queste plusvalenze e minusvalenze devono essere iscritte nelle voci E20 ed E21.

c) *Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria*

Sono svalutazioni e rivalutazioni ritenute di natura straordinaria.

Si precisa che le rivalutazioni delle partecipazioni iscritte nel conto economico in applicazione delle disposizioni sulla valutazione col metodo del patrimonio netto, non hanno natura straordinaria e vanno rilevate alla voce D18.

d) *Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa*

- Furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, titoli, partecipazioni, beni di magazzino⁽²⁸⁾ e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino);
- Perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari);
- Liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5;
- Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali;
- Oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa. Ad esempio quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, ecc.;
- Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria;
- Indennità varie per rotture di contratti;

e) *Componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti*

- Rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per omesse o errate registrazioni contabili;
- Rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per errori di rilevazione di fatti di gestione ed in particolare per l'applicazione di principi contabili non corretti (es.: omissione di accantonamenti, erronea capitalizzazione di costi, ecc.);
- Rettifiche di costi e ricavi per sconti (di natura finanziaria), abbuoni, resi o premi relativi ad

⁽²⁸⁾ Gli oneri straordinari vanno indicati nella voce E) 21): nel caso di furti o ammanchi di magazzino, non ricorrenti, la loro registrazione in contabilità deve tener presente il sistema contabile di riferimento. Nelle contabilità tenute con il c. d. "sistema del reddito", diffuso sia nella RSM, che in Italia, le variazioni del magazzino vengono calcolate tramite il confronto fra gli inventari di inizio e fine periodo; in questo modo, eventuali furti o ammanchi non avrebbero una autonoma rilevazione; trattandosi però di componenti straordinari, tale autonoma rilevazione è necessaria e pertanto si dovrà procedere ad una registrazione del tipo: «dare: oneri straordinari, avere: variazione delle rimanenze».

acquisti e vendite di precedenti esercizi;

- Contributo in conto capitale, per le quote pregresse relative a precedenti esercizi.

Non hanno carattere straordinario, invece, le variazioni dovute a rettifiche di stime contabili, per loro natura sempre soggette a variazione.

f) *Componenti straordinari conseguenti a mutamenti nei principi contabili adottati*

Si tratta degli effetti reddituali dell'adozione di un nuovo e diverso principio contabile.

Ad esempio: il passaggio da LIFO a FIFO nella valutazione delle rimanenze di magazzino.

g) *Imposte relative ad esercizi precedenti*

Vanno iscritte alla voce E21 - Oneri straordinari, in apposita sottovoce, tutte le imposte, dirette ed indirette, con i relativi accessori (sanzioni e interessi) relative ad esercizi precedenti e derivanti da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, decisioni delle Commissioni Tributarie, concordati stipulati con l'Amministrazione Finanziaria, domande di condono e di sanatoria, conciliazione giudiziale, ecc. Esse vanno rilevate alla voce n. 21 - Oneri straordinari. La loro contropartita patrimoniale, se non vengono pagate nel corso dell'esercizio, può essere costituita sia dalla voce del Passivo B1 - Fondo per imposte sia dalla voce D12 - Debiti Tributarî.

E22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

In questa voce si rilevano - i tributi diretti quali l'Imposta Generale sui Redditi (IGR) e relative addizionali.

L'importo da iscrivere in questa voce comprende l'intero ammontare dei tributi di competenza dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio.

La voce 22 va suddivisa ⁽²⁹⁾ in:

- Imposte correnti, che rileva le imposte sul reddito correnti, con contropartita (per quelle non pagate) le voci dello stato patrimoniale B1 - Fondo per imposte, o D12 - Debiti Tributarî;
- Imposte differite e anticipate ⁽³⁰⁾, che rileva l'accantonamento al fondo per imposte differite, iscritte nella voce dello stato patrimoniale B1 e calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee tra il valore di una attività o di una passività, secondo criteri civilistici e il valore riconosciuto a quell'attività o a quella passività a fini fiscali. Le imposte anticipate sono iscritte nella stessa voce con segno negativo in quanto concorrono con tale segno ad identificare l'importo delle imposte sul reddito iscritto nella voce 22.

Qualora il fondo imposte differite accantonato in esercizi precedenti si rilevi esuberante l'eccedenza è imputata a rettifica dell'importo della voce 22, salvo il caso in cui il fondo imposte differite sia stato costituito direttamente da patrimonio netto. Della suddivisione è opportuno che sia fornita maggiore informativa in nota integrativa con apposito prospetto.

⁽²⁹⁾ L'ulteriore suddivisione della voce in oggetto è ritenuta opportuna secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 76 della Legge sulle Società.

⁽³⁰⁾ La legislazione sammarinese non disciplina nello specifico le imposte differite e anticipate, ma le stesse trovano comunque la loro genesi nel principio di competenza economica trattato nel Principio Contabile 1 che riguarda tutti i costi e ricavi, ivi comprese le imposte.

3.3) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

3.3.1) *Informativa richiesta dalla normativa civilistica*

Come già è stato detto nella parte di questo Principio relativa alla composizione del bilancio, il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Come risulta dalle informazioni richieste dalla normativa civilistica, la funzione della nota integrativa dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono prospetti sintetici e quantitativi, è quella di fornire informazioni integrative, esplicative, qualitative e, ove necessario, complementari.

Le fonti che definiscono il contenuto della nota integrativa sono:

- 1) l'art. 82 della Legge sulle Società;
- 2) alcune altre norme civilistiche all'interno della Legge sulle Società;
- 3) altre norme di legge attinenti la materia del bilancio;
- 4) l'art. 74 comma 5 della Legge sulle Società, che fissa una prescrizione generale riguardante la necessità di informazioni complementari.

3.3.1.1) *Informazioni richieste dall'art. 82*

L'art. 82 stabilisce che la nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

- 1) la situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso;
- 2) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- 3) l'evoluzione prevedibile della gestione;
- 4) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore;
- 5) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni, le acquisizioni, gli spostamenti da una voce all'altra, le alienazioni avvenute nell'esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio;
- 6) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
- 7) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in società controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
- 9) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

- 10) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
- 11) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- 12) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- 13) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine;
- 14) l'ammontare dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi;
- 15) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri;
- 16) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico;
- 17) il numero medio dei dipendenti;
- 18) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci;
- 19) i titoli, gli strumenti finanziari o altri valori emessi dalla società specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
- 20) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze;
- 21) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi.

Relativamente alla norma in esame si possono effettuare le seguenti osservazioni di carattere generale:

- a) La nota integrativa espone informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica nonché le informazioni sulla situazione della società e sull'andamento della gestione che vanno incluse nello stesso documento.
- b) Le informazioni richieste dall'art. 82 della Legge sulle Società possono essere raggruppate in cinque categorie:
 - informazioni sulla situazione della società e sull'andamento della gestione;
 - illustrazione dei criteri contabili adottati;
 - indicazione delle informazioni, dei dettagli e, in taluni casi, delle motivazioni relativi all'iscrizione di voci nello stato patrimoniale;
 - indicazione delle informazioni, dei dettagli e, in taluni casi, delle motivazioni relativi all'iscrizione di voci nel conto economico;
 - una serie di altre informazioni.

Relativamente alle principali disposizioni dell'art. 82 della Legge sulle Società si ritiene necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- a) I n. 1, 2 e 3 richiedono rispettivamente l'indicazione di informazioni circa la situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e l'evoluzione prevedibile della gestione. Si ritiene opportuno indicare all'interno del punto 1 anche informazioni circa la natura dell'attività d'impresa. Si ritiene altresì opportuno aggiungere informazioni circa:
 - i rapporti con imprese controllate, collegate e altre consociate (cioè imprese che direttamente o indirettamente controllano o sono controllate o si trovano sotto unico

controllo), come già indicato nel capitolo sullo stato patrimoniale di questo Principio contabile;

- i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.
- b) Il n. 4 richiede l'indicazione dei criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e delle rettifiche di valore. Si tratta di un'informazione che non deve né limitarsi a riportare i criteri legislativi, né essere troppo dettagliata, perché in entrambi i casi non sarebbe rispettato il principio generale della chiarezza nella redazione del bilancio. In sostanza deve essere fornita un'informativa esauriente, seppure sintetica ⁽³¹⁾.
- c) Il n. 5 richiede un sommario dei movimenti dei conti accesi alle immobilizzazioni ed ai relativi fondi di ammortamento. Le informazioni richieste in maniera specifica sono già indicate all'inizio di questa sezione laddove si riporta il contenuto dell'art. 82 della Legge sulle Società. Le informazioni richieste sono numerose e, pertanto, rendono necessaria la loro esposizione in forma tabellare per tipologia di immobilizzazione ovvero di prospetto.
- d) Il n. 6 richiede la composizione delle voci “costi di impianto e ampliamento” e “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”, nonché l'indicazione delle ragioni della iscrizione e dei criteri di ammortamento. A tale riguardo va indicato che il legislatore ha posto attenzione sulla possibilità del differimento di tali oneri per evitare che la loro iscrizione contrasti con la rappresentazione veritiera e corretta. Di conseguenza si rende necessario che l'eventuale differimento dei predetti oneri venga effettuato utilizzando regole che, trovando fondamento nei postulati del bilancio, stabiliscano le condizioni e i limiti del differimento.
- e) Il n. 7 richiede le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo e, in particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni. Poiché gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico indicano, per ogni voce, gli importi dell'esercizio precedente (e quindi raffrontano i saldi dei due esercizi), si ritiene che non ci si possa limitare ad evidenziare le variazioni intervenute nella consistenza delle voci, ma si debbano identificare, almeno per le voci che presentano variazioni significative, i principali motivi che le hanno determinate. Infatti, prendendo spunto dalla Relazione Ministeriale italiana al D.Lgs. 127/91 (IV Direttiva CEE) la stessa stabilisce che l'indicazione delle variazioni intervenute nella consistenza di queste voci non può limitarsi al confronto con l'ammontare della voce nel bilancio dell'esercizio precedente. Un esempio di prospetto delle variazioni del patrimonio netto è contenuto nell'appendice n. 1. Per quanto concerne i fondi, invece, si rende necessario, oltre alla spiegazione, indicare la loro formazione e le utilizzazioni; possono anche essere indicati i saldi iniziali e finali.
- f) Lo stesso n. 7 richiede anche l'indicazione dei movimenti nelle poste del patrimonio netto.
- g) Il n. 8 richiede l'elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate, comprensivo di una serie dettagliata di dati. Le informazioni richieste sono già indicate all'inizio di questa sezione laddove si riporta il contenuto dell'art. 82 della Legge sulle Società. Invece le informazioni relative ai rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime devono essere fornite in aggiunta ai punti 1, 2 e 3 come meglio specificato precedentemente.
- h) Il n. 9 richiede distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di

⁽³¹⁾ Vedasi nel Principio Contabile 1 il postulato sulla funzione informativa e completezza della nota integrativa al bilancio e delle informazioni necessarie.

durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

- i) Il n. 10 richiede l'evidenziazione di eventuali effetti significativi derivanti dalla variazione nei cambi valutari verificatasi successivamente alla chiusura dell'esercizio.
- l) Il n. 21 richiede di indicare i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi. Per quanto riguarda il c.d. disinquinamento fiscale si rinvia a quanto già esposto nel principio contabile n. 1.

Si ritiene inoltre opportuna l'indicazione in nota integrativa:

- dell'ammontare dei crediti e dei debiti inerenti ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
- la redazione di appositi prospetti nei quali vanno riportate le poste del patrimonio netto distinte sulla base dell'origine, della distribuibilità e della disponibilità;
- di informazioni in merito alle modalità di calcolo delle imposte differite ed anticipate;
- dei finanziamenti fatti dai soci alla società, suddivisi per scadenza e con separata indicazione di quelli postergati rispetto agli altri creditori, nonché suddivisi in fruttiferi e non fruttiferi;
- di adeguate informazioni sulle operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della società o di imprese collegate o consociate, se di ammontare significativo e/o di rilevanza particolare;
- della composizione delle voci "altri ricavi e proventi" (A5) e "oneri diversi di gestione" (B14), quando il loro ammontare complessivo sia significativo.

3.3.1.2 Informazioni richieste da altre norme civilistiche

Le altre disposizioni legislative che obbligano a fornire informazioni nella nota integrativa sono principalmente le seguenti:

a) L'art. 74, 6° comma, della Legge sulle Società richiede, nei casi eccezionali di deroga ad una disposizione sul bilancio, la motivazione della deroga e l'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

b) L'art. 75, 2° comma, della Legge sulle Società, in caso di deroga ai principi di redazione del bilancio (deroga consentita solo in casi eccezionali), la motivazione della deroga e l'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

c) L'art. 76, 4° comma, della Legge sulle Società richiede la segnalazione ed il commento della non comparabilità e dell'adattamento o dell'impossibilità di questo, delle voci relative all'esercizio precedente.

d) L'art. 81 della Legge sulle Società contiene una serie di disposizioni che obbligano all'indicazione di dati nella nota integrativa. I casi previsti da questo articolo che richiedono l'indicazione della motivazione o la semplice evidenziazione degli effetti nella nota integrativa sono i seguenti:

- modifiche dei piani di ammortamento (n. 2);
- partecipazioni in imprese controllate e collegate considerate immobilizzazioni per le quali la valutazione al costo risulti superiore a quella derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto (n. 3, 2° capoverso);

- iscrizione di un valore di costo della partecipazione superiore a quello derivante dall'applicazione per la prima volta del metodo del patrimonio netto (n. 4, 2° capoverso);
- differenza apprezzabile tra valutazione delle rimanenze secondo uno dei criteri ammessi dal n. 7 dell'art. 81, ossia metodo della media ponderata, «primo entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito», e costi correnti delle stesse alla chiusura dell'esercizio. Dato che queste disposizioni si riferiscono a singole poste di bilancio e ad aspetti valutativi si rinvia ai principi contabili applicativi relativi alle singole poste.

3.3.1.3) *Informazioni complementari richieste dall'art. 74*

È necessario richiamare la norma-quadro dell'art. 74, 5° comma, della Legge sulle Società ⁽³²⁾ secondo cui si devono fornire informazioni complementari quando quelle richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta (si veda il Principio Contabile 1). Evidentemente uno dei documenti destinati a raccogliere queste informazioni, anche se ciò non è esplicitamente detto dalla norma di legge, è proprio la nota integrativa.

3.3.1) *Informativa richiesta dai principi contabili*

La rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico non dipendono soltanto dalla determinazione degli ammontari (valori) esposti nei conti di sintesi secondo le norme di legge ed i principi contabili; dipende altresì da un'adeguata informativa avente funzione esplicativa ed integrativa dei suddetti valori. Le informazioni esplicative ed integrative sono fornite nella nota integrativa, la quale espone un'adeguata informativa qualitativa di supporto a quella espressa nei documenti prevalentemente quantitativi, essenziale per comprendere e valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio.

Le informazioni e le spiegazioni, in particolare quelle relative alle variazioni nelle consistenze nelle voci dell'attivo e del passivo, sono fornite rispettando il postulato di bilancio sulla «funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie» (vedasi il citato Principio Contabile 1). Tale postulato indica che l'informativa deve consentire la comprensibilità del bilancio ma l'informazione data non deve essere eccessivamente lunga tale da celare ciò che invece l'informazione deve rivelare.

La legge fornisce un'indicazione dettagliata dell'informativa da esporre nella nota integrativa, prevedendo altresì l'esposizione di informazioni complementari quando ciò si renda necessario ai fini della chiarezza nella redazione e della rappresentazione veritiera e corretta dei dati di bilancio.

In linea generale il contenuto della nota integrativa deve ricomprendere tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per assolvere la funzione informativa del bilancio d'esercizio relative alle singole poste di bilancio, che saranno richieste dai documenti sui principi contabili. A tale riguardo, il Principio relativo a *Bilancio d'esercizio - finalità e postulati* fornisce le direttive in base alle quali tali informazioni complementari verranno identificate; in particolare, si fa riferimento ai paragrafi di detto Principio relativi a «Ruolo e funzione dei principi contabili» e «Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali».

⁽³²⁾ Si veda il Principio Contabile 1.

3.4) SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

3.4.1) *Normativa civilistica*

L'art. 82 della Legge sulle Società stabilisce che:

- al punto 7 devono essere indicate nella nota integrativa le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
- al punto 5 devono essere indicate nella nota integrativa, in particolare, le movimentazioni delle immobilizzazioni ⁽³³⁾.

3.4.2) *Rendiconto finanziario secondo i principi contabili*

3.4.2.1) *Finalità del rendiconto finanziario*

Il rendiconto o prospetto finanziario - detto anche prospetto delle variazioni avvenute nell'esercizio nella situazione patrimoniale-finanziaria o prospetto delle fonti e degli impieghi delle risorse finanziarie - ha lo scopo di riassumere:

- 1) L'attività di finanziamento (autofinanziamento e finanziamento esterno) dell'impresa durante l'esercizio espressa in termini di variazioni delle risorse finanziarie.
- 2) Le variazioni delle risorse finanziarie, come definite successivamente, determinate dall'attività produttiva di reddito svolta dall'impresa nell'esercizio.
- 3) L'attività d'investimento dell'impresa durante l'esercizio.
- 4) Le variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa avvenute nell'esercizio.
- 5) Le correlazioni che esistono tra le fonti di finanziamento e gli investimenti effettuati.

Tale prospetto fornisce elementi di natura finanziaria non ottenibili dallo stato patrimoniale comparativo, anche se corredato dal conto economico, in quanto tale stato patrimoniale non mostra chiaramente le variazioni avvenute nelle risorse finanziarie e patrimoniali e le cause che hanno determinato tali variazioni.

Le variazioni avvenute nell'esercizio nella situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa, cioè gli scostamenti che derivano dal confronto dei valori dello stato patrimoniale alla fine dell'esercizio con quelli dello stato patrimoniale all'inizio dell'esercizio vengono, dopo opportune elaborazioni, espone nel rendiconto finanziario in modo da fornire un sommario organico di tali variazioni che sia utile e significativo per il lettore. Le variazioni riassunte in tale prospetto sono quelle richieste dall'art. 82 della Legge sulle Società.

Il rendiconto finanziario va incluso nella nota integrativa. Sebbene la sua mancata presentazione non venga considerata, in via generale e allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si assume giustificata soltanto per le aziende

⁽³³⁾ Si veda anche sezione sulla Nota integrativa in questo Principio, in cui si indica la necessità di fornire informazioni sulla situazione finanziaria nella Nota integrativa.

amministrative meno dotate, a causa delle minori dimensioni⁽³⁴⁾.

3.4.2.2) *I concetti di risorse finanziarie ai fini del rendiconto finanziario*

Il rendiconto finanziario, in generale, al fine di raggiungere le finalità descritte nel paragrafo precedente deve esporre tutte le variazioni significative avvenute nell'esercizio nella situazione patrimoniale-finanziaria. Per riassumere l'attività finanziaria dell'impresa è necessario identificare il concetto di risorse finanziarie da accogliere a fondamento del rendiconto stesso. I significati di tale termine ritenuti attualmente validi per ragioni pratiche e di comparabilità nell'ottica della chiarezza nella redazione e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria dell'impresa sono i seguenti:

1) Disponibilità liquide in cassa e presso banche (cassa e conti correnti bancari attivi) più altri depositi di denaro immediatamente prelevabili senza rischio di cambiamento di valore (p.e. conti correnti postali), successivamente per semplicità riferite con il termine di liquidità⁽³⁵⁾.

2) Capitale circolante netto (o attività nette a breve), ossia l'eccedenza delle attività a breve o correnti sulle passività a breve o correnti.

Si ritiene che il rendiconto finanziario delle imprese mercantili, industriali e di servizi debba mostrare le variazioni avvenute nell'esercizio, per effetto della gestione, nella situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa, esponendo separatamente nello stesso rendiconto le variazioni di liquidità ovvero di capitale circolante netto come già definiti convenzionalmente in questo Principio Contabile.

La capacità dell'impresa mercantile, industriale e di servizi di generare liquidità o capitale circolante netto dalla gestione è infatti fattore di grande rilevanza nella valutazione della sua situazione finanziaria. Il flusso di liquidità ovvero di capitale circolante netto originato dalla gestione reddituale dell'impresa è un elemento fondamentale nell'analisi finanziaria del bilancio. Tale flusso, infatti, costituisce l'anello di congiunzione fra l'aspetto economico e l'aspetto finanziario della gestione, anello essenziale per comprendere come l'andamento economico della gestione si ripercuota sulla dinamica finanziaria dell'impresa.

La gestione reddituale è composta da operazioni che si concretizzano in ricavi e nelle spese necessarie per produrre tali ricavi, da cui deriva il reddito. Tali operazioni sono riflesse nel conto economico e rappresentano anche le fonti di finanziamento dell'impresa ed in particolare quelle dell'autofinanziamento. Da esse si genera liquidità o capitale circolante netto necessario per finanziare la gestione futura.

Nel caso in cui i ricavi eccedano i costi che richiedono utilizzo di liquidità o di capitale circolante netto si determina un aumento dello stesso. Detto aumento netto rappresenta le risorse finanziarie generate dalla gestione reddituale, ossia la liquidità o il capitale circolante netto prodotto dalla medesima. Al contrario, l'eccedenza dei costi che richiedono utilizzo di liquidità o di capitale circolante netto determina una riduzione della risorsa finanziaria.

Qualunque sia la nozione di risorsa finanziaria presa a fondamento del rendiconto finanziario

⁽³⁴⁾ Per società di minori dimensioni (c.d. società "minori") si intendono quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 85 della Legge sulle Società (vedi anche Appendice 4).

⁽³⁵⁾ I principi contabili internazionali e alcuni principi esteri considerano anche come concetto di risorsa finanziaria il «cash equivalent», che è comprensivo, oltre alle attività del punto 1, anche delle attività finanziarie a breve termine altamente liquide. Tale configurazione non viene sviluppata per la sua similarità con quella di cui al punto 1. Va tuttavia rilevato che l'utilizzo di risorse finanziarie diverse da quella di cui al punto 1 rende necessario mettere in evidenza:

- a) le voci componenti tali risorse;
- b) le variazioni subite dalle stesse durante l'esercizio.

quest'ultimo viene ad accogliere in primo luogo il flusso di tale risorsa originato o consumato dalla gestione reddituale. Il flusso prodotto dalla gestione reddituale viene accostato poi ai flussi originati da:

- Investimenti o disinvestimenti nel settore degli immobilizzi tecnici, finanziari e patrimoniali.
- Accensioni o rimborsi di debiti a medio e lungo termine.
- Variazioni di capitale «estrane alla gestione» (aumenti o rimborsi di capitale, assegnazioni di dividendi).

L'insieme di tutti questi flussi determina l'incremento od il decremento subito dalla risorsa finanziaria iniziale nel corso dell'esercizio.

Riassumendo, il rendiconto finanziario delle imprese mercantili, industriali e di servizi deve esporre le variazioni avvenute nella liquidità ovvero nel capitale circolante netto e negli altri elementi della situazione patrimoniale-finanziaria per effetto della gestione. Le risorse finanziarie generate o consumate dalla gestione costituiscono l'anello di congiunzione tra il conto economico e lo stato patrimoniale attraverso le variazioni subite dalla situazione patrimoniale-finanziaria per effetto della gestione.

Il rendiconto finanziario diventa quindi uno strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento di rilevante importanza. Infatti, il rendiconto finanziario ha un contenuto informativo che, pur derivando in parte dal conto economico ed in parte dallo stato patrimoniale di inizio o di fine periodo, non può essere sostituito dalle informazioni ricavabili da questi prospetti. Se è vero, però, che il rendiconto finanziario non può essere surrogato dagli altri prospetti di bilancio, è altresì vero che il rendiconto finanziario non sostituisce, ma integra il potenziale informativo del conto economico e dello stato patrimoniale. In particolare, il flusso di liquidità ovvero di capitale circolante netto prodotto dalla gestione reddituale non può in alcun modo sostituire – nella loro funzione di indicatore economico - le varie nozioni di reddito ottenibili da un ben strutturato conto economico (utile netto, utile operativo, utile prima delle imposte ecc.).

3.4.2.3) Forma e contenuto del rendiconto finanziario

3.4.2.3.1) Parte generale

Il rendiconto finanziario può essere predisposto in due forme in relazione al concetto di risorse finanziarie preso a base dello stesso. Le forme sono le seguenti:

- Rendiconto finanziario in termini di capitale circolante netto.
- Rendiconto finanziario in termini di liquidità.

In entrambi i casi il rendiconto finanziario deve esporre:

1) Le risorse finanziarie generate dalla gestione reddituale dell'esercizio, cioè il flusso di liquidità ovvero di capitale circolante netto generato dalla medesima. Tale flusso viene ottenuto rettificando l'utile netto o la perdita di quelle voci che non hanno generato o non hanno richiesto l'esborso di liquidità (o di capitale circolante netto).

2) Le assunzioni ed i pagamenti di mutui e prestiti obbligazionari.

3) Il ricavato della vendita di immobilizzazioni tecniche, finanziarie, immateriali, da indicare distintamente come al punto 4.

4) Gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, finanziarie ed immateriali. Le tre categorie

devono essere indicate distintamente. Per le immobilizzazioni finanziarie e le immateriali si rende necessario specificare il tipo di attività acquisite (partecipazioni, brevetti ecc.).

5) I dividendi pagati.

6) Le variazioni avvenute nell'esercizio nei singoli conti componenti il capitale circolante netto ed il totale di tali variazioni (aumento o diminuzione del capitale netto).

7) Tutta quella serie di variazioni patrimoniali di rilievo che non influisce sul livello della liquidità ovvero del capitale circolante le cui connesse variazioni monetarie restano escluse dal prospetto in parola (aumenti di capitale coperti mediante conferimento di impianti, acquisizioni di immobilizzi tecnici contro rilascio di obbligazioni, pagamento di partecipazioni mediante obbligazioni o azioni, conversione di obbligazioni convertibili in azioni).

8) Tutte quelle altre variazioni significative subite dallo stato patrimoniale, esclusi i trasferimenti tra conti del patrimonio netto, i quali vengono evidenziati nell'apposito prospetto. Le compensazioni tra flussi finanziari di segno opposto in linea di principio devono escludersi onde non alterare la significatività del rendiconto finanziario. Esse trovano il loro limite nel principio contabile generale della rilevanza o significatività dei dati. Il rendiconto finanziario assume maggiore significatività se espone comparativamente i dati dell'esercizio precedente.

3.4.2.3.2) Il rendiconto finanziario in termini di liquidità

Tale forma di rendiconto finanziario può essere predisposto secondo due impostazioni.

La prima, che può essere definita tradizionale, pone l'enfasi sull'esposizione delle variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità.

La seconda impostazione, che rappresenta l'evoluzione tecnica della prima, invece, pur utilizzando le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria come strumento di redazione, pone l'enfasi sui flussi di liquidità derivanti da tali variazioni.

Al rendiconto finanziario in termini di liquidità, ed in particolare a quello in termini di flussi di disponibilità liquide, viene oggi attribuita una crescente capacità segnaletica della situazione finanziaria rispetto al rendiconto finanziario in termini di capitale circolante. Conseguentemente, il rendiconto finanziario in termini di liquidità rappresenta la forma maggiormente diffusa e con minori differenze rispetto alla forma delle analisi dei flussi di cassa prevista dai principi contabili internazionali.

Vengono qui di seguito analizzate le due impostazioni con particolare attenzione alla seconda per la sua maggiore rispondenza alla prassi internazionale.

3.4.2.3.3) Rendiconto finanziario che espone le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità

Tale rendiconto finanziario si compone di due parti. La prima che espone le variazioni subite durante l'esercizio dalla situazione patrimoniale-finanziaria connesse con movimenti nelle liquidità come precedentemente identificate; la seconda che mostra tutte quelle altre variazioni che non sono connesse a movimenti finanziari, esclusi i trasferimenti tra conti del patrimonio netto che sono esposti nel relativo prospetto. Pertanto, il rendiconto finanziario in termini di variazioni di liquidità riassume i movimenti finanziari dell'esercizio.

Le variazioni nei crediti, nelle giacenze di magazzino e nei debiti costituiscono fonti ed impieghi di liquidità.

Il flusso di liquidità generato dalla gestione reddituale viene determinato aggiungendo

algebricamente all'utile (perdita) netto dell'esercizio tutte le poste che nell'esercizio non hanno richiesto esborso ovvero non hanno originato liquidità. Ad esempio, si aggiunge all'utile netto l'ammortamento dell'esercizio, l'aumento dei debiti verso fornitori, l'aumento dei ratei passivi, la diminuzione dei crediti e del magazzino ecc. e si sottrae l'aumento dei crediti, delle giacenze di magazzino ecc.

Tali aumenti e diminuzioni rappresentano gli scostamenti rispetto ai saldi dell'esercizio precedente.

Le ragioni per cui si aggiungono o si sottraggono alcune poste dall'utile netto sono qui di seguito riportate a titolo esemplificativo. Tali poste hanno lo scopo di modificare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di liquidità).

- L'aumento dei crediti è sottratto dall'utile netto in quanto tale aumento rappresenta il minore ammontare incassato dai clienti rispetto ai ricavi di competenza dell'esercizio ed accreditati al conto economico.

- La diminuzione dei crediti è aggiunta all'utile netto in quanto essa rappresenta il maggior ammontare dei crediti incassati rispetto ai ricavi di competenza dell'esercizio ed accreditati al conto economico.

- L'aumento dei ratei passivi è aggiunto all'utile netto in quanto tale aumento rappresenta il maggior ammontare delle spese non ancora pagate tramite liquidità rispetto alle spese addebitate a conto economico.

- L'incremento (decremento) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci è sottratto (sommato) all'utile netto poiché nel calcolo dell'utile si sono considerati i costi della produzione, che comprendono oltre agli acquisti anche la variazione delle rimanenze, mentre per le variazioni di liquidità hanno rilievo solo gli acquisti. A titolo esemplificativo, nel caso di aumento delle rimanenze di merci, detto aumento è sottratto dall'utile netto in quanto gli acquisti effettuati durante l'esercizio sono stati superiori alle merci vendute nell'esercizio stesso per un ammontare pari alla differenza tra magazzino finale (superiore) e magazzino iniziale (inferiore). Sottraendo dall'utile netto l'aumento di magazzino si riflette nel conto economico l'ammontare dei soli acquisti effettuati nell'esercizio.

Se tali acquisti non sono stati interamente pagati, l'ammontare degli acquisti effettuati nell'esercizio viene ulteriormente rettificato per determinare solo l'ammontare dei medesimi pagati nell'esercizio stesso. Tale rettifica avviene aumentando o diminuendo l'utile netto rispettivamente dell'aumento o della diminuzione dei debiti verso fornitori, di cui si dirà successivamente.

L'aumento o la diminuzione del magazzino e dei debiti verso fornitori hanno un effetto complementare sulla liquidità.

Parimenti, nel caso di diminuzione delle rimanenze di merci detta diminuzione è aggiunta all'utile netto in quanto gli acquisti effettuati durante l'esercizio sono stati inferiori alla merce venduta nell'esercizio per un ammontare pari alla differenza tra magazzino iniziale (superiore) e magazzino finale (inferiore). Aggiungendo all'utile netto la diminuzione di magazzino si riflette nel conto economico l'ammontare dei soli acquisti effettuati nell'esercizio.

Se tali acquisti non sono stati interamente pagati si rende necessario rettificare l'ammontare ottenuto per determinare l'ammontare già pagato nell'esercizio stesso. Valgono a tale riguardo i commenti già indicati per l'aumento delle rimanenze.

- L'incremento (decremento) dei debiti verso fornitori è sommato (sottratto) all'utile netto in quanto rappresenta una parte di costi della produzione non ancora pagata (una parte di costi della produzione pagata in più rispetto ai costi di competenza). In altri termini, per esempio, nel caso di aumento dei debiti verso fornitori aggiungendo all'utile netto tale aumento si rettificano gli acquisti

per riflettere solo quelli pagati nell'esercizio.

Le variazioni nei debiti e nei crediti per l'acquisizione o la vendita di attivo immobilizzato (ad esempio immobilizzazioni tecniche e partecipazioni) devono essere esposte nel rendiconto finanziario separatamente dalle variazioni connesse con la gestione reddituale. Nel caso in cui debiti a breve vengano assunti per l'acquisizione di attivo immobilizzato, per ragioni di intelligibilità si rende necessario esporre separatamente nel rendiconto finanziario i debiti pagabili entro l'anno da quelli pagabili oltre l'anno.

Per un'esemplificazione di tale forma di rendiconto finanziario si veda l'Allegato II.

3.4.2.3.4) Rendiconto finanziario che espone flussi di liquidità⁽³⁶⁾

Tale rendiconto ha lo scopo di riassumere i flussi di liquidità avvenuti durante l'esercizio. L'obiettivo è, dunque, quello di rappresentare in modo organico e analitico tali flussi al fine di consentire la comprensione e la valutazione della situazione finanziaria dell'impresa (p.e. capacità di affrontare gli impegni finanziari a breve, capacità di autofinanziamento, effetti sulla posizione finanziaria degli investimenti effettuati ecc.).

Per raggiungere tali finalità il rendiconto che espone flussi di liquidità classifica tali flussi in relazione alla tipologia o alla natura dell'operazione che li ha generati. Il documento è, in pratica, suddiviso in tre sezioni relative alle operazioni d'investimento, alle operazioni di finanziamento e a quelle di gestione reddituale.

Le operazioni d'investimento comprendono gli acquisti o le vendite di immobilizzazioni tecniche, finanziarie e immateriali. In via esemplificativa i flussi relativi alle predette operazioni che vanno esposti separatamente, sono i flussi negativi o positivi derivanti da:

- acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni tecniche;
- acquisti o vendite di beni immateriali, quali brevetti;
- acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate;
- acquisizioni o cessioni di altre partecipazioni;
- acquisizioni o cessioni di altri titoli, inclusi titoli di Stato e obbligazioni;
- erogazione di prestiti o rimborso degli stessi.

Le operazioni di finanziamento comprendono l'ottenimento o la restituzione di risorse finanziarie sotto forma di capitale di rischio o di debito. In via esemplificativa i flussi relativi alle operazioni di finanziamento sono i flussi positivi o negativi derivanti da:

- emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischio, pagamento dei dividendi o rimborso del capitale (anche sotto forma di acquisto di azioni proprie);
- emissione o rimborso di prestiti obbligazionari, accensione o restituzione di mutui;
- incremento o decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, aventi natura finanziaria.

Le operazioni di gestione reddituale sono quelle non ricomprese nelle due categorie precedenti pur essendo presentate nella prima sezione del corpo del documento. Esse riguardano la principale attività gestionale e pertanto sono costituite generalmente dalle operazioni relative alla produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi. In via esemplificativa i flussi generati o assorbiti dalle operazioni di gestione reddituale sono:

- incassi derivanti dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi;

⁽³⁶⁾ Tale tipologia di rendiconto finanziario è nota all'estero come «cash flow statement».

- incassi di royalties, provvigioni, rimborsi assicurativi;
- pagamenti per l'acquisto di materie prime, semilavorati, merci e altri fattori produttivi;
- pagamenti ai dipendenti;
- pagamenti e rimborsi di imposte⁽³⁷⁾;
- altri flussi positivi o negativi derivanti da operazioni diverse da quelle di investimento o finanziamento.

3.4.2.3.5) Interessi e dividendi

Con riferimento agli interessi e dividendi pagati e ricevuti, data la natura delle operazioni da cui scaturiscono, gli stessi possono essere considerati flussi derivanti da operazioni di finanziamento e gli interessi e i dividendi ricevuti possono essere considerati flussi derivanti da operazioni di investimento.

Alternativamente, tutti questi flussi possono essere considerati flussi derivanti dalla gestione reddituale, in quanto rientrano nella determinazione del reddito di esercizio.

In ogni caso ciascuno di tali flussi è esposto separatamente nell'ambito della categoria scelta e tale classificazione viene mantenuta costante nel tempo. In altri termini non può essere esposto un unico ammontare per dividendi e interessi.

3.4.2.3.6) Determinazione dei flussi di liquidità derivanti dalla gestione reddituale

I flussi di liquidità derivanti dalla gestione reddituale si determinano con il metodo indiretto⁽³⁸⁾, cioè rettificando l'utile (perdita) netto di esercizio per tenere conto di:

- quelle operazioni che hanno determinato differimenti nelle variazioni di liquidità (p.e. aumenti di crediti, di debiti, del magazzino ecc.). Per effettuare tale processo di rettifica si usa la stessa tecnica indicata per il rendiconto finanziario che espone le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità;

- quelle operazioni i cui effetti devono essere ricompresi tra i flussi connessi ad operazioni d'investimento o finanziamento (p.e. plusvalenze o minusvalenze su cespiti ceduti). Le operazioni di investimento o di finanziamento che non danno luogo a movimenti finanziari sono riportate in forma tabellare in calce al rendiconto finanziario.

3.4.3) Conclusioni

Le variazioni nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo che sono indicate nella nota integrativa costituiscono la base per la redazione del rendiconto finanziario. Tali variazioni, ottenute dall'analisi di uno stato patrimoniale comparativo, non sono sufficienti a fornire un'informativa completa e approfondita sulla situazione finanziaria e patrimoniale, cioè sulle variazioni avvenute nelle risorse finanziarie e sui fattori che le hanno determinate. È necessario pertanto che, sempre nella nota integrativa, tali variazioni «grezze» siano presentate nel rendiconto finanziario, che è un modo organico e strutturato di esposizione di tali informazioni. Nel rendiconto finanziario i dati

⁽³⁷⁾ Una più appropriata classificazione delle imposte comporterebbe di dedurre dai flussi di gestione reddituale quella parte di imposte specificamente identificabili e attribuibili alle attività di finanziamento e investimento.

⁽³⁸⁾ I flussi di liquidità derivanti dalla gestione reddituale si possono altresì ottenere con il metodo diretto, cioè confrontando i flussi positivi e negativi lordi derivanti dalle attività di gestione reddituale. L'applicazione di tale metodo è più complessa dell'applicazione di quello indiretto in quanto richiede di disporre in contabilità degli incassi e dei pagamenti relativi alle singole classi di attività (reddituale, di investimento o di finanziamento) da esporre nel rendiconto finanziario.

derivanti da due stati patrimoniali consecutivi e dal conto economico sono elaborati e presentati, secondo i principi contabili, in modo tale da comprendere la reale dinamica finanziaria dell'esercizio.

APPENDICE 1

ANALISI DEI MOVIMENTI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO

Il numero 7) dell'art. 82 della Legge sulle Società prevede che nella nota integrativa vengano indicate «*le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto (...), la formazione e le utilizzazioni*».

Nella nota integrativa si dovrà quindi inserire un prospetto dal quale risulti, per ciascuno dei seguenti elementi:

- I - Capitale sociale.
- II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni.
- III - Riserve di rivalutazione.
- IV - Riserve statutarie.
- V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
- VI - Altre riserve, distintamente indicate.
- VII - Utili (perdite) portati a nuovo.
- VIII - Utile (perdita) dell'esercizio.

la consistenza all'inizio del periodo, le variazioni intervenute e la consistenza finale. Per ciascuna delle variazioni intervenute dovrà essere spiegato il motivo che l'ha generata. Le riserve di patrimonio netto dovranno contenere inoltre informazioni sul grado di loro utilizzazione e disponibilità per i soci.

A titolo esemplificativo, si riporta una tabella, che risponde alle seguenti ipotesi:

- capitale sociale di € 100.000 invariato;
- Riserva da sovrapprezzo azioni di € 6.000, invariata;
- Riserve di rivalutazione di € 4.000 ex art. 60 della Legge 168/2009, invariate;
- Riserve statutarie di € 3.000, variata di € 2.000 per effetto della destinazione dell'utile dell'esercizio precedente (si ipotizza che lo Statuto preveda che tale riserva sia utilizzabile solo per aumenti di capitale o per copertura delle perdite);
- Riserva per azioni proprie di € 2.000, invariata;
- Altre riserve: "Riserva a disposizione dei soci" di € 5.000, variata di € 8.000 per effetto della destinazione dell'utile dell'esercizio precedente;
- Utili (perdite) portati a nuovo non presenti;
- Utile dell'esercizio precedente di € 10.000;
- Utile dell'esercizio in corso di € 11.000.

Natura degli elementi	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Variazioni intervenute	Motivi delle variazioni	Risultato dell'esercizio	Consistenza alla fine dell'esercizio	Possibilità di utilizzazione (nota)	Quota disponibile
I - Capitale sociale	100.000	---	---	---	100.000	---	---
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	6.000	---	---	---	6.000	A, B, C	6.000
III - Riserve di rivalutazione	4.000	---	---	---	4.000	A, B	---
IV - Riserve statutarie	3.000	2.000	Destinazione risultato (assemblea del 31/05/XX)	---	5.000	A, B	---
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio	2.000	---	---	---	2.000	---	---
VI - Altre riserve, distintamente indicate: <i>Riserva a disposizione dei soci</i>	5.000	8.000	Destinazione risultato (assemblea del 31/05/XX)	---	13.000	A, B, C	13.000
VII - Utili (perdite) portati a nuovo	---	---	---	---	---	---	---
VIII - Utile (perdita) dell'esercizio	10.000	(10.000)	Destinazione risultato (assemblea del 31/05/XX)	11.000	11.000	---	---
Totale	130.000	0		11.000	141.000		19.000

Legenda:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

Ovviamente le informazioni che riguardano l'esercizio si desumono dalle relative delibere assembleari, per le quali si suggerisce di riportare la data.

APPENDICE 2

OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE

Il Principio Contabile n. 1 ha interpretato ed integrato il disposto dell'art. 80, comma 1 della Legge sulle Società, prevedendo, tra l'altro, che *«I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio»*; inoltre, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma si può dedurre, sempre dal Principio Contabile n. 1 (interpretazione dell'art. 75 comma 1 punto 1 della Legge sulle Società), che le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.

Infine, in termini di informativa in nota integrativa, nonostante l'art. 82 della Legge sulle Società nulla preveda in merito, si ritiene che la stessa debba indicare, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Si ha una operazione di vendita con obbligo di retrocessione allorché il contratto o la pattuizione stipulati tra le parti comportino il riacquisto da parte del venditore della cosa originariamente venduta ad una certa data e per un certo prezzo e quando tale pattuizione rende obbligatorio il riacquisto ⁽³⁹⁾.

In termini generali, poiché le pattuizioni tra le parti potrebbero assumere una varietà di forme, occorre determinare in concreto in quali casi la disciplina debba essere applicata. Il principio guida è quello secondo cui, indipendentemente dalle modalità contrattuali prescelte e tenendo conto di eventuali negozi collegati, l'operazione di cessione a pronti deve essere seguita da un'operazione a termine in senso inverso nella quale quantità, prezzo e data sono stabiliti ex ante.

⁽³⁹⁾ Rientrano nell'ambito di tale disciplina i pronti contro termine, le operazioni di prestito titoli e il riporto. Di contro, non dovrebbe essere assoggettata alla presente regola un'operazione nella quale il prezzo a termine fosse quello corrente a quella data.

APPENDICE 3

INFORMATIVA SULLE PARTI CORRELATE

Nell'ordinamento sammarinese non esiste una norma analoga a quella contenuta nell'art. 2427, n. 22-bis c.c. italiano; ciò nonostante, si ritiene utile inserire nella nota integrativa un breve richiamo ad operazioni eventualmente effettuate nei confronti di "parti correlate", che rispondano a due requisiti essenziali:

- 1) l'operazione è rilevante; e
- 2) essa non è stata conclusa a normali condizioni di mercato.

Per individuare cosa si intenda per "parti correlate", occorre riferirsi a quanto previsto dai principi contabili internazionali, dato che anche la normativa italiana non ne dà una definizione e fa un esplicito riferimento agli IAS/IFRS.

Si riportano quindi le definizioni relative alle parti correlate contenute nel paragrafo 9 dello IAS 24, così come omologato con regolamento (UE) N. 632/2010 della commissione del 19 luglio 2010:

«9. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (nel presente Principio, definita come l'«entità che redige il bilancio»).

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;

(ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o

(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);

(iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

(iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;

(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;

(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra

un'entità che redige il bilancio e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità, tra cui:

(a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;

(b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e

(c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

La retribuzione comprende tutti i benefici per i dipendenti (come definiti nello IAS 19 Benefici per i dipendenti) inclusi quei benefici per i dipendenti ai quali si applica l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni. I benefici per i dipendenti sono rappresentati da tutte le forme di emolumenti corrisposti, pagabili o accantonati dall'entità, o per suo conto, a fronte dei servizi prestati all'entità da un dipendente. Comprendono anche quei corrispettivi relativi all'entità, pagati per conto di una controllante dell'entità stessa. La retribuzione include:

(a) benefici a breve termine per i dipendenti, quali salari, stipendi e relativi contributi sociali, pagamento di indennità sostitutive di ferie e di assenze per malattia, compartecipazione agli utili e incentivazioni (se dovuti entro dodici mesi dalla fine dell'esercizio) e benefici non monetari (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendale e beni o servizi gratuiti o a costo ridotto) per il personale in servizio;

(b) benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro quali pensioni, altri benefici pensionistici, assicurazioni sulla vita e assistenza sanitaria successive al rapporto di lavoro; IT 20.7.2010 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 186/5

(c) altri benefici a lungo termine per i dipendenti, ivi inclusi permessi o periodi sabbatici legati all'anzianità di servizio, premi in occasione di anniversari o altri benefici legati all'anzianità di servizio, indennità per invalidità permanente e, se dovuti dopo dodici mesi o più dalla chiusura dell'esercizio, compartecipazione agli utili, incentivi e retribuzioni differite;

(d) benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro; e

(e) pagamenti basati su azioni.

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa.

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Con il termine pubblico si fa riferimento al governo, a enti governativi e ad analoghi enti locali, nazionali o internazionali.

Una entità pubblica è una entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da parte di un ente governativo.»

APPENDICE 4

IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Il legislatore sammarinese, al fine di non gravare eccessivamente sull'attività di rendicontazione delle piccole società, ha previsto una serie di iniziative volte a "semplificarne" gli adempimenti burocratici ed amministrativi; tale progetto coinvolge in particolare gli aspetti di contabilità e di informativa economico-finanziaria.

La Legge sulle Società ha quindi previsto per le società di minori dimensioni (c.d. società "minori") un'informativa di bilancio semplificata, considerata la minore rilevanza che le informazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di tali società assumono per i soci, i creditori e i terzi rispetto a quelle di società di medie e grandi dimensioni. Il legislatore sammarinese individua i limiti dimensionali per l'identificazione delle "società minori" nell'art. 85 (commi 1 e 5) della Legge sulle Società definendo come minori le società che non superano, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.650.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 7.300.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità .

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti sopra indicati.

Pur esistendo diverse interpretazioni sul significato delle parole "per due esercizi consecutivi" e "per il secondo esercizio consecutivo", in un'ottica prudenziale si ritiene opportuno usufruire della facoltà prevista dal primo comma a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti.

Invece, ai fini dell'obbligo di redigere in forma ordinaria il bilancio, si suggerisce di provvedere sin dal bilancio relativo all'esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, vengono superati i detti limiti.

A titolo esemplificativo, si supponga che una società che ha sempre redatto il bilancio in forma ordinaria non superi due dei tre limiti dell'art. 85 comma 1 per gli esercizi 2010 e 2011. In questa circostanza si suggerisce di redigere in forma abbreviata il bilancio a partire dall'esercizio 2012.

Al contempo, si consideri la situazione in cui una società che redigeva il bilancio in forma abbreviata, superi due dei tre limiti dell'art 85, comma 1 per gli esercizi 2010 e 2011. In tale fattispecie si ritiene preferibile, sempre in ottica prudenziale, redigere già il bilancio 2011 in forma ordinaria.

L'applicazione delle citate semplificazioni deve essere coerente con le clausole generali di bilancio di cui all'art. 74 della Legge sulle Società, cosicché il bilancio di cui all'art. 85 risulti "chiaro" e in grado di fornire una rappresentazione "veritiera e corretta" della situazione aziendale (art. 74, comma 1, Legge sulle Società). Il redattore del bilancio, perciò, deve verificare *ex-ante* che ciascuna semplificazione operata per la redazione del bilancio non sia incoerente con il perseguimento delle clausole generali.

Le disposizioni dettate dall'art. 85 della Legge sulle Società, in merito alla redazione del bilancio in forma abbreviata sono subordinate, più specificamente, al rispetto del principio generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della

società (art. 74, comma 1). Il rispetto di tale principio determina, anche per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, l'obbligo di fornire informazioni complementari e di deroga (art. 74, comma 5 e 6), quando ciò sia necessario per la rappresentazione veritiera e corretta. L'art. 85, difatti, concede la possibilità di omettere alcune informazioni in nota integrativa per le società che possono redigere in bilancio in forma abbreviata. Tuttavia, qualora tali informazioni siano reputate necessarie ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, esse devono essere in ogni caso presentate in bilancio.

La disciplina del bilancio in forma abbreviata è concentrata nel solo già menzionato articolo 85 della Legge sulle Società in cui sono delineate le condizioni per l'esercizio della facoltà di abbreviare i bilanci e il loro contenuto.

In primo luogo è bene evidenziare che l'utilizzo delle semplificazioni è facoltativo e non obbligatorio. Pertanto, i redattori del bilancio delle società minori possono decidere se beneficiare o meno, in modo integrale o parziale, delle semplificazioni previste. Per esempio, una società potrebbe decidere di applicare le semplificazioni concernenti la redazione della nota integrativa, ma non anche quelle relative ai prospetti di stato patrimoniale e conto economico. Tali bilanci che evidentemente fruiscono solo di alcune delle disposizioni di cui all'art. 85 sono solitamente denominati bilanci "misti".

Perciò, dato che il legislatore ha previsto una facoltà ("le società possono redigere") relativamente alla redazione del bilancio in forma abbreviata, le medesime possono, a propria discrezione, optare per la versione integrale del bilancio.

Stato patrimoniale

Nel bilancio in forma abbreviata lo schema di stato patrimoniale (art. 85, comma 2) presenta alcune facoltà ed alcuni obblighi. Le facoltà prevedono che possano essere esposte solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e con numeri romani. Gli obblighi prevedono che i crediti (C.II) e i debiti (D) esigibili oltre l'esercizio successivo siano indicati separatamente.

Il seguente schema espone la struttura di base dello stato patrimoniale abbreviato.

Attività	Passività
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	A) Patrimonio netto
B) Immobilizzazioni	I Capitale
I Immobilizzazioni immateriali	II Riserva da sovrapprezzo azioni
II Immobilizzazioni materiali	III Riserva da rivalutazione
III Immobilizzazioni finanziarie	IV Riserva statutarie
C) Attivo circolante	V Riserva per azioni proprie in portafoglio
I Rimanenze	VI Altre riserve distintamente indicate
II Crediti	VII Utili (perdite) portati a nuovo
III Attività finanziarie che non costituiscono	VIII Utile (perdite) dell'esercizio
	B) Fondi per rischi e oneri

immobilizzazioni	C) Trattamento di fine rapporto
IV Disponibilità liquide	D) Debiti
D) Ratei e risconti (attivi)	E) Ratei e risconti (passivi)

Si consideri che i conti d'ordine, essendo questi parte integrante del bilancio e, considerato che l'art. 85 non prevede alcunché al riguardo, devono essere, laddove sussistano le condizioni, obbligatoriamente utilizzati. Seppure nel silenzio del legislatore, non è, infatti, corretto propendere *tout court* per una loro esclusione dal bilancio in forma abbreviata, in quanto ciò impedirebbe il conseguimento di una fruibile informativa sulla situazione aziendale relativamente alle garanzie prestate. Peraltro, il testo normativo avrebbe dovuto fare esplicitamente riferimento a una tale esclusione dal bilancio in forma abbreviata.

Conto economico

Nel bilancio in forma abbreviata lo schema di conto economico (art .85, comma 3) prevede che possano essere esposte solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri arabi.

Il seguente schema espone la struttura minimale del conto economico abbreviato.

- | |
|--|
| <p>A) Valore della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio <p>B) Costi della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi 8) per godimento di beni di terzi 9) per il personale 10) ammortamenti e svalutazioni 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) accantonamenti per rischi 13) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione <p>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</p> <p>C) Proventi e oneri finanziari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a società controllate e collegate 16) altri proventi finanziari |
|--|

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso società controllate e collegate e verso controllanti

Totale (15 + 16 - 17)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni

19) svalutazioni

Totale delle rettifiche (18 - 19)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi straordinari

21) oneri straordinari

Totale delle partite straordinarie (20-21)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

22) imposte sul reddito dell'esercizio

23) utile (perdita) dell'esercizio

Nota integrativa

La forma abbreviata consente di non esporre in nota integrativa una serie di informazioni (art. 85, comma 4). In particolare, comunque nel rispetto del principio di “rappresentazione veritiera e corretta”, il redattore del bilancio in forma abbreviata può, sulla base di quanto disposto dagli artt. 82 e- 85 della Legge sulle Società, menzionare esclusivamente determinate informazioni ritenute imprescindibili per tutte le società, indipendentemente dalla loro dimensione.

Il seguente schema espone la struttura minimale della nota integrativa abbreviata.

- 1) la situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso;
- 2) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- 3) l'evoluzione prevedibile della gestione;
- 4) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore;
- 5) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni, le acquisizioni, gli spostamenti da una voce all'altra, le alienazioni avvenute nell'esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio;
- 6) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
- 7) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
- 8) la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri fondi” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- 9) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

- 10) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine;
- 11) l'ammontare dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi;
- 12) i titoli, gli strumenti finanziari o altri valori simili emessi dalla società specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

Società ABC
ESEMPLIFICAZIONE
DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI
NELLA CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ
(Migliaia di euro)

	Anno corrente	Anno precedente	Incrementi (Decrementi)
<u>ATTIVITÀ</u>			
<i>Cassa e banche</i>	220	100	120
<i>Crediti verso clienti</i>	500	400	100
<i>Rimanenze</i>	700	600	100
<i>Risconti attivi</i>	10	20	(10)
Attività correnti	1.430	1.120	310
<i>Immobilizzazioni tecniche</i>	1.650	1.000	650
<i>Fondi ammortamento</i>	(400)	(300)	(100)
Attività immobilizzate	1.250	700	550
TOTALE ATTIVITÀ	2.680	1.820	860
<u>PASSIVITÀ</u>			
<i>Conti bancari passivi</i>	350	150	200
<i>Fornitori per forniture d'esercizio</i>	400	285	115
<i>Fornitori per immobilizzazioni tecniche</i>	300	50	250
<i>Ratei passivi</i>	50	25	25
<i>Debiti tributari</i>	50	40	10
<i>Quota corrente mutui passivi</i>	50	50	0
Passività correnti	1.200	600	600
<i>Mutui passivi</i>	450	350	100
<i>Fondo trattamento fine rapporto</i>	30	50	(20)
Passività consolidate	480	400	80
<i>Capitale sociale</i>	850	700	150
<i>Riserve</i>	100	80	20
<i>Utile netto d'esercizio</i>	50	40	10
Patrimonio netto	1.000	820	180
TOTALE PASSIVITÀ E NETTO	2.680	1.820	860

Società ABC
DATI ESSENZIALI DEL CONTO ECONOMICO
PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE [anno corrente]
(Migliaia di euro)

Valore della produzione	1.510
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.450
Incremento rimanenze prodotti finiti (*)	50
Altri ricavi e proventi (plusvalenza da cessione di macchinari)	10
Costi della produzione	(1.360)
Materie prime	450
Servizi	350
Salari e stipendi	450
Quota trattamento fine rapporto	30
Ammortamenti	130
Incremento rimanenze materie prime	(50)
Differenza tra valore e costi della produzione	150
Oneri finanziari	(50)
Risultato prima delle imposte	100
Imposte di competenza dell'esercizio	(50)
Utile dell'esercizio	50

(*) Si è supposto che l'incremento del magazzino (di 100) sia determinato per 50 da aumento di prodotti finiti e per 50 da aumento di materie prime.

Società ABC
ANALISI DI ALCUNI CONTI
(Migliaia di euro)

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Saldo al 31 dicembre anno precedente	1.000
Acquisti	710
Alienazioni	(60)
Saldo al 31 dicembre anno corrente	1.650

FONDI AMMORTAMENTO

Saldo al 31 dicembre anno precedente	300
Quota ammortamento anno corrente	130
Storno ammortamento relativo a cespiti alienati	(30)
Saldo al 31 dicembre anno corrente	400

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Saldo al 31 dicembre anno precedente	50
Quota dell'esercizio	30
Pagamenti	(50)
Saldo al 31 dicembre anno corrente	30

MUTUI PASSIVI

Saldo al 31 dicembre anno precedente	350
Nuovi mutui assunti	150
Quota da rimborsarsi entro un anno riclassificata tra le passività a breve	(50)
Saldo al 31 dicembre anno corrente	450

UTILE DELL'ESERCIZIO ANNO PRECEDENTE

Saldo al 31 dicembre anno precedente	40
Pagamento dividendi	(20)
Assegnato a riserve	(20)
Saldo al 31 dicembre anno corrente	0

RISERVE

Saldo al 31 dicembre anno precedente	180
Quota utile anno assegnata a riserva	20
Saldo al 31 dicembre anno corrente	200

**ESEMPLIFICAZIONE DI RENDICONTO FINANZIARIO
DI FLUSSI DI DISPONIBILITÀ LIQUIDE**

CASSA E BANCHE INIZIALI	100
Operazioni di gestione reddituale	
<i>Utile di esercizio</i>	50
<i>Ammortamenti</i>	130
<i>Accantonamento fondo trattamento di fine rapporto</i>	30
<i>Plusvalenze</i>	(10)
<i>Utilizzo fondo TFR</i>	(50)
<i>Aumento crediti verso clienti</i>	(100)
<i>Aumento rimanenze</i>	(100)
<i>Diminuzione risconti attivi</i>	10
<i>Aumento fornitori</i>	115
<i>Aumenti ratei passivi</i>	25
<i>Aumento debiti tributari</i>	10
A) Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale	110
Attività di investimento	
<i>Acquisto di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni</i>	(710)
<i>Aumento di debiti nei confronti di fornitori di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni</i>	250
<i>Corrispettivi per vendite di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni</i>	40
B) Flusso di cassa derivante dall'attività di investimento	(420)
Attività di finanziamento	
<i>Incremento debiti a breve vs banche</i>	200
<i>Accensione mutui</i>	150
<i>Rimborso mutui</i>	(50)
<i>Dividendi pagati</i>	(20)
<i>Aumento del capitale d'apporto</i>	150
C) Flusso di cassa derivante dall'attività di finanziamento	430
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	120
CASSA E BANCHE FINALI	220